

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	181
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	181
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali. (185)	181
PRESIDENTE	181, 190, 193, 196, 199, 201, 202, 205, 206, 209
MAROTTA, <i>Relatore</i>	181, 195, 202, 205, 206
TURCHI	190
GIRAUDO	191
FERRI	191, 195, 196
RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	191, 192, 193, 195, 199, 201, 205, 206, 209
CAPACCHIONE	192
PERTINI	193
VALANDRO GIGLIOLA	193, 199, 205
GRILLI	195
PEDINI	196
CAROLEO	196
BUBBIO	205
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	209

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato De Gasperi.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno della seduta odierna, il deputato Conci Ehsabetta è sostituito dal deputato Savio Emanuela.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali (185).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali ».

Invito il relatore, onorevole Marotta, a voler riferire sul disegno di legge.

MAROTTA, *Relatore*. Quando mi fu affidato il compito, molto onorifico e abbastanza gravoso, di illustrare alla Commissione il disegno di legge che oggi siamo chiamati ad esaminare, pensai che fosse doveroso iniziare la mia relazione esaltando la figura e l'opera dei segretari provinciali e comunali, soprattutto di quelli dei più piccoli comuni, che, con la loro oscura, intelligente e benemerita fatica, costituiscono l'insostituibile pilastro su cui si basano gli enti locali, e sono gli animatori

La seduta comincia alle 9.35.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

e la guida di ogni saggia iniziativa, la forza motrice di ogni amministrazione. Ma poi, ricercando fra gli atti parlamentari, più per curiosità che per dovere di ufficio, i più lontani precedenti, ho rilevato che queste belle parole ed altre ancora più nobili e più ricercate sono state pronunciate in ogni tempo da tutti gli studiosi e le personalità politiche che si sono occupati della materia.

In particolare, ho visto che di quel riferimento alla « forza motrice dell'amministrazione », che mi pareva potesse essere una espressione abbastanza rispondente, si era già valso Agostino De Pretis nel lontano 1882 e prima e dopo di allora si può affermare che non ci sia stata disputa teorica o discussione politica in cui non sia stata adoperata ogni possibile forma di ammirazione e di lode per i benemeriti segretari, soprattutto, sempre, a favore di quelli dei piccoli comuni.

Così, nessuna nuova espressione laudativa ed originale è a me rimasta da usare per un complimentoso esordio, mentre invece — ahimè — ancora parecchio è rimasto da fare a noi tutti per tradurre in una migliore realtà di trattamento le belle parole sempre generosamente largite!... A queste belle parole, infatti, non hanno sempre corrisposto adeguate provvidenze. Così, dopo che si era discusso del problema fino dagli inizi della nostra vita unitaria, solamente nel 1902 si ebbe una legge per la nomina dei dipendenti comunali e nel 1904 si ebbe quella relativa agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Con queste due leggi, determinandosi i requisiti richiesti per la funzione e garantendosi il più possibile la stabilità dell'impiego, i segretari ottennero i primi benefici, ma non ancora quello più ambito, di cui pure si era ampiamente discusso: il riconoscimento, cioè, della qualifica di funzionari statali. Si ebbe timore — a torto, secondo me — che, accordando tale qualifica, venisse offeso il principio dell'autonomia comunale e per questo motivo i segretari dovettero attendere ancora oltre venticinque anni per realizzare la loro più grande aspirazione.

Con la legge 13 dicembre 1928, n. 2944 e le successive norme esecutive di cui al regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, venne finalmente attribuita ai segretari comunali la qualifica di funzionari statali e venne regolato su nuova base il loro stato giuridico ed economico.

I comuni furono divisi, in base alla popolazione, in otto classi, cui corrispondevano otto gradi della carriera dei segretari comunali. Ogni promozione comportava, quindi,

l'assegnazione in altra sede di classe superiore. La carriera si svolgeva, di regola, nella stessa provincia, non essendo i segretari compresi in un unico ruolo nazionale, bensì in tanti ruoli provinciali e, quindi, la diversa distribuzione della popolazione nei comuni delle varie province determinava una diversa possibilità di carriera dei segretari medesimi.

Soprattutto per ovviare a questa sperequazione fu varata la legge 27 giugno 1942, n. 851, con la quale fu istituito, in luogo di tanti ruoli provinciali, un unico ruolo nazionale, furono regolate conseguentemente le promozioni ed i trasferimenti, fu lievemente modificata la tabella di classificazione dei comuni e fu prescritto il possesso della laurea per la promozione ai gradi superiori al quinto. Con la stessa legge venivano « statizzati » pure i segretari provinciali. Immutato rimase il numero delle classi dei comuni e dei gradi dei segretari, nonché la corrispondenza con i gradi della gerarchia statale.

È questa la legge che noi oggi ci accingiamo a modificare e migliorare ed è quindi opportuno, per rendere più comprensibili le modifiche proposte che io ne illustri brevemente le disposizioni principali.

Noi abbiamo oggi, dunque, otto classi di comuni ed otto gradi di segretari comunali. La prima classe comprende i comuni con una popolazione di oltre 100.000 abitanti; la seconda i comuni con la popolazione da 65.001 a 100.000 abitanti; la terza i comuni con popolazione da 40.001 a 65.000 abitanti; la quarta i comuni con popolazione da 15.001 a 40.000 abitanti; la quinta i comuni con popolazione da 8.001 a 15.000 abitanti; la sesta i comuni con popolazione da 4.001 a 8.000 abitanti; la settima i comuni con popolazione da 1.001 a 4.000; l'ottava i comuni con popolazione non superiore a 1.000 abitanti.

Il segretario dei comuni della 1ª classe ha la qualifica di segretario generale di 1ª classe, con il grado I della gerarchia dei segretari, corrispondente al grado V della gerarchia statale. Nei comuni della 2ª classe è assegnato un segretario generale di 2ª classe, grado II della gerarchia dei segretari, corrispondente al grado VI della gerarchia statale. Nei comuni di 3ª classe è assegnato un segretario capo di 1ª classe, III grado dei segretari e VII statale. Nei comuni di 4ª classe è assegnato un segretario capo di 2ª classe, IV grado dei segretari e VIII statale. Nei comuni di 5ª classe è assegnato un segretario capo di 3ª classe, V grado dei segretari e IX statale. Nei comuni di 6ª classe è assegnato un segretario comunale di 1ª classe, VI grado

dei segretari e X statale. Nei comuni di 7^a classe è assegnato un segretario comunale di 2^a classe, VII grado dei segretari e XI statale. Nei comuni di 8^a classe è assegnato un segretario comunale di 3^a classe, VIII grado dei segretari e XII statale.

Il segretario comunale entra in carriera partecipando al concorso per l'assegnazione delle sedi di grado VIII o di grado VII; egli inizia quindi la sua attività col grado VIII o VII, corrispondenti rispettivamente ai gradi XII e XI della gerarchia statale. Mano mano che si rendono libere le sedi di grado superiore, egli può ottenerle ed essere conseguentemente promosso, partecipando ai rispettivi concorsi. Ad ogni promozione deve corrispondere, però, un cambiamento di sede e le possibilità di carriera dipendono dalla disponibilità dei comuni di classi superiori. Tenendo conto che i comuni italiani di 8^a classe sono 453, quelli di 7^a classe 3321, quelli di 6^a classe 2075 e quelli di classe 5^a 704, possiamo affermare che con l'ordinamento vigente tutti i segretari possono ottenere facilmente il grado VII (pari al grado XI dell'ordinamento statale), hanno discrete possibilità di raggiungere il grado VI (pari al X statale), essendo i posti di tale grado pari al 60 per cento circa di quelli di grado VII; hanno scarsissime possibilità di raggiungere il grado V (pari al IX statale) essendo i posti di tale grado pari soltanto al 21 per cento di quelli di grado VII. Ancora più difficile è la possibilità di accesso ai posti di grado superiore al V (rispettivamente 328, 92, 38 e 31) per i quali, però, la selezione è limitata ai segretari muniti di laurea, a meno che non fossero già in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge del 1942.

Per le provincie, la legge del 1942, ancora vigente, prevede la divisione in quattro classi, a cui corrispondono quattro gradi di segretari provinciali, parificati rispettivamente ai gradi IV, V, VI e VII della gerarchia statale. La classificazione viene effettuata in base alla popolazione della provincia, alla sua superficie ed anche alla popolazione del suo capoluogo, in maniera che mai si abbia un segretario comunale del capoluogo di grado superiore a quello del segretario provinciale.

Da questi pochi elementi di giudizio, relativi alla situazione attuale dei segretari comunali e provinciali, già risulta evidente come essa non sia rispondente ai requisiti che si richiedono ed alle responsabilità che si affidano a questi benemeriti funzionari e la legge che noi oggi esaminiamo intende ap-

punto migliorare la loro posizione e la loro possibilità di carriera.

Per le provincie si avranno, infatti, due classi invece che quattro. Apparterranno alla prima classe anzitutto quelle provincie con il capoluogo di popolazione superiore ai 500 mila abitanti, il cui segretario, analogamente a quanto viene proposto per il segretario comunale, sarà parificato al grado IV della gerarchia statale; apparterranno pure alla 1^a classe ed avranno un segretario di grado I, ma corrispondente al grado V della gerarchia statale, quelle provincie con popolazione complessiva superiore a 400.000 abitanti, oppure con popolazione complessiva compresa fra i 300.000 e i 400.000 abitanti, ma con superficie superiore ai 4000 chilometri quadrati, oppure con il capoluogo di popolazione superiore ai 400 mila abitanti, in maniera da rispettare sempre il principio che il segretario provinciale non possa avere un grado ed un trattamento inferiore a quello del segretario comunale del capoluogo.

Apparterranno alla seconda classe tutte le altre provincie ed avranno un segretario provinciale di grado II, pari al grado VI della gerarchia statale. Non si avranno più, pertanto, dei segretari provinciali di grado inferiore, corrispondentemente, al VI della gerarchia statale.

Più interessanti e più complesse e in taluni aspetti anche più radicali sono invece le modifiche proposte per i segretari comunali, la cui carriera e il cui trattamento economico verranno regolati dalle norme che ora cercherò di illustrare.

Avremo anzitutto quattro classi di comuni, invece che otto. La prima classe comprenderà i comuni con popolazione superiore ai 65.000 abitanti e verrà divisa in due sottoclassi: la prima comprendente le grandi città con più di 500 mila abitanti, la seconda comprendente i comuni con popolazione da 65.000 a 500.000 abitanti. A tutti questi centri verrà assegnato un segretario generale di 1^a classe, avente il grado I della gerarchia dei segretari, a cui corrisponderà, nella gerarchia statale, il grado IV per i segretari delle grandi città della prima sottoclasse citata, il V per gli altri.

La seconda classe comprenderà i comuni con popolazione da 30.001 a 65.000 abitanti, ai quali verrà assegnato un segretario generale di 2^a classe (grado II della gerarchia dei segretari; grado VI della gerarchia statale). La terza classe comprenderà i comuni con popolazione da 8.001 a 30.000 abitanti, ai quali potrà essere assegnato un segretario capo di

prima o di seconda classe (rispettivamente grado III e IV della gerarchia dei segretari; grado VII e VIII della gerarchia statale).

Nei comuni di queste prime tre classi potranno essere assegnati soltanto i segretari muniti di laurea, salvo le eccezioni previste dalla legge del 1942, e tutti i segretari di queste prime tre classi di comuni verranno inclusi in un unico ruolo nazionale. Infine, la 4ª classe comprenderà i comuni con popolazione fino a 8.000 abitanti, che potranno avere assegnato un segretario capo di 3ª classe o un segretario comunale di 1ª classe o di 2ª classe, cioè un segretario di grado V o VI o VII corrispondente rispettivamente ai gradi IX, X e XI della gerarchia statale.

I segretari di quest'ultima classe, per i quali non è prescritta la laurea, saranno inclusi nei ruoli provinciali che sono così ripristinati dopo la loro soppressione avvenuta con la legge del 1942.

In conseguenza della nuova classificazione, avremo, pertanto, notevoli mutamenti nella assegnazione e nella carriera dei segretari comunali. Anzitutto, sia pure per i segretari di poche grandi città, sarà possibile raggiungere un grado pari al IV della gerarchia statale.

L'inizio della carriera avverrà col grado VII invece che con l'VIII, cioè col grado corrispondente all'XI statale invece che al XII, il che appare più che giusto se si pensa che il segretario comunale viene ammesso al concorso dopo che ha conseguito un particolare diploma di abilitazione, oltre che il titolo di scuola media superiore, qualcosa in più, cioè, degli altri impiegati di gruppo B.

In uno stesso comune della classe 4ª e anche della classe 3ª potranno essere assegnati segretari di diverso grado, il che equivale a dire che sarà possibile ottenere delle promozioni senza essere costretti a cambiare di sede e con la garanzia per tutti di arrivare almeno al grado V, pari al IX della gerarchia statale: è questa senza dubbio l'innovazione più importante e la più benefica per la gran massa di quei segretari dei piccoli comuni, tanto benemeriti, dei quali ho parlato all'inizio ed ai quali sono sempre indirizzate le primizie degli elogi rivolti alla categoria! La carriera dei segretari s'inizierà, quindi, dal grado VII, al quale saranno assegnati, con un anno di esperimento, i vincitori dei concorsi che verranno annualmente banditi dal Ministero dell'interno per tutte le sedi vacanti della classe 4ª.

Con cinque anni di anzianità nel grado, sempre che abbia riportato le prescritte qua-

lifiche, il segretario di grado VII viene promosso al grado VI e dopo altri cinque anni, sempre con decreto del prefetto, viene promosso al grado V. La promozione al grado IV, invece, comportando l'assegnazione ad un comune di diversa classe, viene conferita per concorso, al quale possono partecipare solamente i segretari muniti di laurea e che abbiano tre anni di servizio, con le prescritte qualifiche, nel grado precedente. Per anzianità congiunta al merito e permanendo sempre nella stessa sede, si viene ad essere promossi al grado III, dopo sei anni di servizio nel grado inferiore, con le prescritte qualifiche. Per concorso, infine, si può essere promossi dal grado III al II, dal II al I e per i segretari del I grado, sempre per concorso, è possibile poi ottenere l'assegnazione nelle grandi sedi con popolazione superiore ai 500 mila abitanti.

Le promozioni al grado IV ed ai gradi superiori vengono conferite dal Ministro dell'interno, quelle sino al grado V, come ho già detto, dal prefetto.

Sono queste le norme più importanti del disegno di legge. Le altre, pur degne di rilievo, si riferiscono alla composizione dei consigli provinciali e centrali d'amministrazione dei segretari comunali e dei segretari provinciali ai trasferimenti, alle modalità dei concorsi, alla superclassificazione dei comuni, al trattamento degli altri dipendenti, alle disposizioni transitorie per la prima attuazione della legge e ad altri particolari meno interessanti. Potremo discuterle esaminando i singoli articoli, ma fin da ora mi preme di far rilevare la importante disposizione contenuta nell'articolo 13, in base alla quale, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, si può assegnare il trattamento economico iniziale del grado di segretario capo di 2ª classe (corrispondente al grado IV dei segretari, al grado VIII della gerarchia statale) a quei segretari di grado V che prestino servizio in comuni con popolazione superiore ai quattromila abitanti o equiparati.

Ciò detto, mi pare di avere illustrato esaurientemente il disegno di legge, ma perché la discussione possa approfondire tutti gli aspetti è necessario che io riferisca pure alla Commissione quelle che sono state le reazioni, i giudizi, le critiche e soprattutto le richieste di modificazioni avanzate dalle categorie interessate e tradotte in gran parte nella lunga serie di emendamenti sottoposti al nostro esame.

Naturalmente non posso ora esaminare i singoli emendamenti, ma mi par doveroso e necessario riferire ai colleghi in merito alle più importanti questioni che hanno poi determinato le richieste di modificazione del testo ministeriale. Tali questioni si riferiscono principalmente alla classificazione delle provincie, alla prescrizione della laurea per l'ammissione in carriera, al ripristino dei ruoli provinciali, alla suddivisione dei comuni della prima classe, al conseguimento del grado IV (corrispondente all'VIII statale) per i segretari della 4ª classe, alla ricostruzione della carriera ed infine al trattamento economico degli altri dipendenti comunali, contemplato dall'articolo 22 del disegno di legge.

Per quanto riguarda la classificazione delle provincie, la norma che ha suscitato più numerose proteste è quella che si riferisce alla concessione del trattamento pari a quello del IV grado statale ai segretari di quelle provincie il cui capoluogo conti più di 500.000 abitanti. Si è voluto vedere in questa disposizione un ingiusto criterio di classificazione delle provincie, la cui importanza non può farsi dipendere dalla popolazione del capoluogo.

In realtà, attribuendo il grado IV statale ai predetti segretari provinciali, non si è voluto affatto superclassificare alcune provincie, ma si è voluto rispettare il principio, ormai consacrato nella prassi legislativa, che il grado ed il trattamento di qualsiasi segretario provinciale non possa essere inferiore a quello del segretario comunale del capoluogo. Per tale motivo non mi pare che sia opportuno modificare la tabella proposta, anche perché le disposizioni del terzo comma dell'articolo 15 permettono di correggere eventuali sperequazioni che dovessero manifestarsi nell'applicazione delle nuove norme.

Circa la proposta d'imporre la laurea per l'ammissione alla carriera dei segretari comunali, non esito a manifestare il mio dissenso. Vero è che le funzioni affidate ai segretari comportano notevoli responsabilità e richiedono una vasta preparazione, ma è anche vero che la stragrande maggioranza dei segretari ora in servizio sono sprovvisti di laurea eppure assolvono con piena capacità il loro non facile compito, talvolta anche in grandi città la cui classe già richiederebbe, in base alle norme vigenti, un segretario laureato. La mia opposizione, però, è motivata soprattutto da ragioni di ordine sociale. Non mi pare opportuno, cioè, accentuare la tendenza che si è andata manifestando in Italia in questi ultimi anni, di prescrivere la laurea per l'accesso

a qualsiasi carriera. È oltremodo pericoloso privare di qualsiasi possibilità di sistemazione quei giovani che dopo aver intrapreso gli studi siano costretti ad interromperli senza riuscire a conseguire il titolo accademico.

Quanti giovani, con un titolo di studio superiore, sono riusciti a sistemarsi come segretari e poi, senza gravare più sui genitori, col proprio sacrificio sono riusciti pure a laurearsi! Non restringiamo, in tempi tanto difficili, la possibilità di sistemazione dei giovani, tanto più in questo settore, perché non dobbiamo dimenticare che agli ultimi esami di abilitazione alle funzioni di segretario, soltanto il dieci per cento dei candidati disponeva di laurea.

Infine, teniamo conto che ogni innovazione in questa materia non potrebbe riferirsi né ai segretari già in servizio di ruolo, né ai reggenti e neppure — secondo me — agli abilitati, per cui le norme da modificare sarebbero quelle relative agli esami di abilitazione, di cui questo disegno di legge non si occupa.

A proposito della laurea c'è, però, da considerare la situazione in cui verranno a trovarsi i segretari comunali diplomati, assunti in servizio dopo l'entrata in vigore della legge del 1942, ai fini dell'assegnazione in sedi di popolazione superiore agli 8.000 abitanti. Costoro, in base alle disposizioni vigenti, possono raggiungere, sia pure a fatica, il grado V, che comporta l'assegnazione in un comune con popolazione compresa fra 8.001 e 15.000 abitanti.

Con l'applicazione delle nuove norme sarà garantito per tali segretari il conseguimento del grado V, ma non sarà possibile l'assegnazione in comuni di popolazione superiore agli 8.000 abitanti, perché questi comuni vengono ad essere compresi nella 2ª classe alla quale si può accedere soltanto con la laurea.

Mi pare opportuno assicurare ai predetti segretari anche il diritto a quelle sedi alle quali possono ora legittimamente aspirare e perciò ho presentato un emendamento a salvaguardare transitoriamente tale loro aspettativa.

Neppure ha ragione di essere l'altra preoccupazione affacciata dai segretari comunali circa il ripristino dei ruoli provinciali per i segretari della 4ª classe. Non si tratta, come si è detto, di compiere un passo indietro, poiché il nuovo ordinamento della carriera è ben diverso da quello del 1929, per il quale i ruoli provinciali si rivelarono inefficienti. Infatti, allora le promozioni erano subordinate alla disponibilità di sedi di classe superiore e poi-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1954

ché la carriera si svolgeva nell'ambito della stessa provincia, venivano avvantaggiati i segretari che si trovavano in provincie con molti centri popolosi (esempio: provincia di Bari) e danneggiati invece gli altri che prestavano servizio in provincie costituite prevalentemente o esclusivamente da piccoli comuni (esempio: provincia di Torino o di Potenza).

Ora, invece, per i segretari della classe 4^a che saranno compresi nei ruoli provinciali, le promozioni si otterranno pur rimanendo in sedi della stessa classe e non c'è nessun motivo per ripudiare i ruoli provinciali, che offrono notevoli vantaggi, soprattutto ai fini di più celeri scrutini per le promozioni.

Sarebbe, d'altro canto, inopportuno ed anacronistico insistere per un accentuato accentramento in questo settore, proprio mentre si sta attuando un ampio decentramento amministrativo in ogni campo. I segretari comunali della classe 4^a non solamente non hanno nulla da temere dalla istituzione dei ruoli provinciali, ma ne saranno in ogni modo avvantaggiati, se non altro per la maggiore facilità di seguire e controllare la loro posizione.

Si spiegano, invece, e in gran parte si giustificano pure, le richieste dei segretari per quanto riguarda l'andamento e lo sviluppo della loro carriera, a cui dobbiamo dedicare, con la massima comprensione, il nostro esame.

La prima delle richieste riguardante lo sviluppo della carriera si riferisce al limite fissato in 500.000 abitanti per il conseguimento, da parte del segretario, di un grado corrispondente al IV statale. Si vorrebbe, da taluni interessati, che il limite medesimo venisse abbassato a 250.000 abitanti. Al riguardo c'è da osservare che il disegno di legge presentato nella passata legislatura assicurava tale riconoscimento soltanto ai segretari generali delle città con più di 1.000.000 di abitanti (Roma, Milano, Napoli). Ora si è esteso tale vantaggio anche ai segretari generali di Torino e Genova che contano più di 500.000 abitanti. Fissando il limite a 250.000 abitanti verrebbero a comprendersi pure i segretari delle città di Palermo, Venezia, Firenze, Bari, Catania e Bologna e i sostenitori di tale emendamento adducono le ragioni d'importanza storica e tradizionale che militano a favore di dette città.

Ora è indiscutibile che Firenze e Venezia, ad esempio, sono città note nel mondo forse più di Torino e Genova, ma è anche vero che la classificazione dei segretari non può fon-

darsi su elementi storici o artistici, ma deve invece riferirsi a criteri attinenti al lavoro da svolgere e alle responsabilità da assumere, che possono desumersi dall'importanza demografica dei comuni, dal loro sviluppo economico, dal numero dei dipendenti comunali e, soprattutto, dall'entità del bilancio. Orbene, in base a tali elementi obiettivi di giudizio, si deve riconoscere che esiste un divario notevole fra i sei comuni che sono ora compresi nella massima categoria e gli altri che si vorrebbero comprendere. Il limite di 500.000 abitanti ha riferimento ad un distacco d'importanza veramente sensibile; quello di 250.000 che si vorrebbe introdurre, non avrebbe, invece, tale significato, per cui ci sarebbe poi da chiedersi perché stabilire 250.000 e non 200.000 o 150.000 o 100.000.

Infine, con il limite stabilito, viene a rendersi meno probabile il caso che si abbia, nello stesso capoluogo di provincia, un prefetto con lo stesso grado del segretario comunale, il che, in verità, non può essere auspicabile. Mi pare quindi opportuno non modificare la proposta suddivisione dei comuni della 1^a classe.

La seconda richiesta, quella più appassionatamente dibattuta, non interessa soltanto pochi elementi, ma la stragrande maggioranza dei segretari comunali, quelli della classe 4^a, i quali mal si rassegnano a non poter mai raggiungere, se sprovvisti di laurea, un grado corrispondente al VIII della gerarchia statale. Costoro adducendo — ed è vero — che tutte le carriere di gruppo B dell'amministrazione statale si concludono al grado VI o VII, aggiungono anche che i maestri elementari hanno giustamente conseguito il raggiungimento del grado VIII. Perché, dunque, soltanto i segretari comunali dovrebbero essere privati di tale possibilità?

L'Amministrazione dell'interno ha sempre resistito, in passato, alla richiesta dei segretari, adducendo che per gli impiegati di gruppo B la promozione al grado VIII era in realtà riservata ad una percentuale non alta dei funzionari che entrano in carriera. Io ho calcolato, infatti, che tale percentuale è di circa il 50 per cento per la carriera di ragioneria del Ministero dell'interno; del 45 per cento per i procuratori delle imposte e soltanto del 25 per cento per i procuratori del registro. Inoltre per tutti i funzionari di gruppo B la promozione non può essere ottenuta se non attraverso un esame ed il Ministero dell'interno ed il Ministro per la riforma della burocrazia non intendono derogare da questo principio, nonostante le tenaci insistenze delle categorie

interessate che sollecitano la proroga della sospensione degli esami, già concessa durante il periodo bellico e l'immediato dopoguerra. Anche l'eccezione fatta per i maestri, secondo il Ministero, non è invocabile, perché in realtà i segretari hanno una carriera più rapida degli insegnanti ed il riconoscimento del grado VIII che viene assegnato a questi ultimi dopo ben 31 anni di servizio non sarebbe certo soddisfacente per i segretari. Tutte queste ragioni con cui si giustifica la riluttanza dimostrata finora dal Ministero sono indubbiamente valide, ma io, tuttavia, insisto nel ritenere che debba essere dato ai segretari comunali questo riconoscimento e questo beneficio materiale.

Mi rendo conto quanto valga il principio tenacemente difeso dal Ministero del mantenimento degli esami per la promozione al grado VIII del gruppo B, mi rendo pure conto come non sia possibile introdurre tale esame nella carriera dei segretari; posso anche aderire alla tesi che lo sviluppo di carriera dei maestri non sia, nonostante il grado VIII, migliore di quello dei segretari. D'altro canto, sono consapevole, a seguito dei numerosi contatti avuti in questi ultimi giorni, della difficoltà di rivedere la tabella, sia per ragioni obiettive (in quanto i vantaggi di qualsiasi variazione sarebbero sempre accompagnati da svantaggi) sia perché una radicale innovazione nella tabella medesima renderebbe estremamente difficile — a quanto ho potuto comprendere — l'approvazione della legge in questa sede e comporterebbe un ritardo di imprevedibile ampiezza nella conclusione dell'iter legislativo, il che rappresenterebbe un danno peggiore.

Tuttavia, ritengo doveroso che si debba escogitare una formula che permetta di soddisfare il più possibile le legittime aspirazioni dei segretari, pur senza pregiudicare quei principi ai quali il Ministero non intende derogare.

Orbene, come ho riferito precedentemente, nel testo ministeriale, all'articolo 13 è detto che ai segretari capi di 3ª classe che abbiano venti anni di servizio effettivo e che prestino servizio in comuni della classe 4ª, con popolazione superiore ai 4.000 abitanti, può essere concesso il trattamento economico iniziale del grado di segretario capo di 2ª classe, cioè di grado VIII.

Evidentemente il Ministero non ha creduto che con questa formulazione si venisse a ledere quel tale principio della promozione per esami, al quale non vuol derogare. Si può, quindi, e si deve ampliare e migliorare tale disposizione in maniera da permettere

l'accoglimento della giusta aspirazione dei segretari. E questo può ottenersi eliminando sia le limitazioni relative al trattamento, che non deve essere soltanto quello iniziale del grado, con tutti gli scatti previsti, sia le limitazioni relative alla popolazione dei comuni in maniera da comprendere tutti quelli della classe 4ª.

In tali termini ho predisposto un emendamento sostitutivo del comma terzo che comporterebbe la possibilità da parte del Ministero dell'interno di assegnare il grado di segretario capo di 2ª classe (grado VIII statale) ai soli fini del trattamento economico, ai segretari capi di 3ª classe che abbiano compiuto venti anni di servizio, rimanendo invariate le prescrizioni per le note di qualifica.

Desidero pure chiarire che il riferimento al trattamento economico, più che una limitazione al riconoscimento che propongo per i segretari dei piccoli comuni, è una necessità che deriva dal fatto che il grado puro e semplice di segretario capo di 2ª classe è legato, nell'impostazione generale della legge, all'assegnazione ai comuni della 3ª classe, assegnazione che non potrebbe poi effettuarsi, sia perché è prescritto il concorso e non è opportuno derogare a questa norma, sia perché il numero dei comuni della classe 3ª è limitatissimo rispetto a quello dei comuni della classe 4ª.

È opportuno pure chiarire che la norma da me proposta, come quella che intendo sostituire, può essere applicata sin dal giorno stesso dell'entrata in vigore della legge. Il che rende, forse, preferibile questa soluzione ad ogni altra proposta. Sappiamo che la possibilità che io prevedo, come quella già prevista, diverrà una regola con pochissime eccezioni, ma ciò non ci deve dispiacere e non deve impedire l'accoglimento da parte del Governo dell'emendamento che io propongo.

Conto a tal fine sulla particolare comprensione del Sottosegretario per l'interno, onorevole Russo, al quale sono lieto di dare atto che si deve proprio al suo particolare, premuroso interessamento, ispirato da un sentito apprezzamento dei meriti e delle necessità della classe dei segretari, se noi intraprendiamo l'esame di questa legge con buone probabilità di portarlo a rapida e favorevole conclusione.

Accettata questa soluzione per la dibattuta « questione del grado VIII », io penso che sia possibile intenderci facilmente per il resto. Infatti, attraverso vari contatti con esponenti della categoria, ho tratto l'impressione che l'altra questione posta dai segretari con la

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1954

espressione: « ricostruzione della carriera », derivi soprattutto dal timore di una interpretazione restrittiva delle disposizioni contenute in questo disegno di legge, circa la decorrenza dei periodi minimi previsti per fruire delle promozioni. I segretari temono, cioè, che tali periodi di permanenza nei gradi debbano computarsi a partire dalla data di entrata in vigore della legge e infatti prospettano e deprecano, come conseguenza di tale interpretazione, la possibilità che un segretario di grado VII con venti anni di anzianità debba attendere cinque anni per essere promosso al grado VI, come il segretario che è appena entrato in carriera. Perciò i segretari chiedono, sia pure subordinatamente, che almeno gli ultimi cinque anni del servizio prestato vengano riconosciuti ai fini delle promozioni.

Ora è opportuno chiarire subito, in questa sede, che il Ministro proponente ritiene che gli anni di servizio prestati all'atto dell'entrata in vigore di questa legge, debbano essere pienamente valutati per ottenere la prima promozione e che il servizio prestato nell'attuale grado iniziale, che è l'VIII, debba essere considerato come prestato nel nuovo grado iniziale, che sarà il VII. Noi, naturalmente, non possiamo che confermare tale interpretazione.

Inoltre le norme transitorie prevedono particolari facilitazioni per quei segretari che prestano servizio in comuni ai quali spetta un segretario di uno o due gradi superiore a quello da essi ricevuto. Dal complesso delle varie norme, interpretate come ho precisato, deriva la conseguenza che tutti i segretari, che abbiano l'anzianità e le qualifiche prescritte, ottengono subito una prima promozione. E anche quei segretari che non ne hanno diritto, perché in servizio in comuni cui non spetta un segretario di grado superiore, possono ugualmente ottenere il trattamento economico del grado successivo.

È pure prevista una riduzione, da sei a quattro anni, del periodo minimo richiesto per la promozione al grado III, per i segretari di grado IV in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge, in considerazione del loro lungo travaglio per il conseguimento del grado IV col vigente ordinamento. Nessuna particolare facilitazione è invece prevista, in relazione alla diversa anzianità, per i segretari della 4^a classe, ai quali si riferisce quella richiesta di totale ricostruzione della carriera avanzata nel memoriale della categoria.

Orbene, io mi rendo conto delle buone ragioni che hanno indotto il pre-legislatore a non introdurre tale principio nella legge,

anche perché il riconoscimento del servizio prestato ai fini della prima promozione, elimina le preoccupazioni più vive degli interessati. Tuttavia, mi pare equo che la facilitazione concessa ai segretari del grado IV per la promozione al III, debba essere estesa pure ai segretari della classe 4^a per la promozione dal grado VI al V. A tal fine ho predisposto un emendamento inteso a ridurre il periodo minimo di anzianità, richiesto per tale promozione, da cinque a tre anni. La facilitazione viene concessa ai segretari che già ricoprono il grado VI e anche a quelli che ora ricoprono il grado VII, ma otterranno il VI con l'entrata in vigore della legge. Per questi ultimi, però, il requisito dei tre anni di permanenza nel grado VI, va congiunto con l'altro del periodo minimo di servizio di anni 10. Accogliendo questi emendamenti, i segretari della classe 4^a, nella peggiore delle ipotesi, raggiungeranno il grado V con soli tre anni di ritardo rispetto alla data in cui lo conseguirebbero se si attuasse la totale ricostruzione della carriera. Per cui anche la rivendicazione genericamente indicata come « ricostruzione della carriera », mi pare che si possa considerare sostanzialmente soddisfatta, con il vantaggio di non imporre ai comuni, in un'unica soluzione, dei rilevanti aumenti di spese, ma di graduarli entro un ragionevole periodo di tempo.

A questo punto mi pare opportuno precisare cosa avverrà di ciascun segretario attualmente in servizio con l'entrata in vigore delle nuove norme, sempre che siano accolti gli emendamenti ai quali ho fatto cenno.

Comincio dai segretari provinciali: quelli che prestano servizio nelle provincie genericamente indicate dalle tabelle come « le altre provincie » ricoprono ora il grado IV e saranno subito assegnati al grado II che è il nuovo grado iniziale. I segretari che si trovano in provincie la cui classifica dipende dalla popolazione del capoluogo, compresa da 40 a 65.000 abitanti, hanno attualmente il grado III. Saranno subito assegnati al grado II e dopo tre anni, a norma dell'articolo 20, potranno ottenere la promozione al grado I. I segretari che prestano servizio in provincie con popolazione da 250.000 a 300.000 e superficie non inferiore a 3.000 chilometri quadrati e i segretari che prestano servizio in provincie con popolazione da 300.000 a 400.000 abitanti e superficie inferiore a 4.000 chilometri quadrati, ricoprono attualmente il grado III e saranno subito assegnati al grado II loro spettante. I segretari che prestano servizio in provincie il cui capoluogo conta da

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1954

65.000 a 100.000 abitanti; quelli che prestano servizio in provincie con popolazione da 300.000 a 400.000 abitanti e superficie non inferiore a 4.000 chilometri quadrati e quelli che prestano servizio in provincie con popolazione da 400.000 a 600.000 abitanti, sono attualmente al grado II e potranno subito ottenere la promozione al grado I, a norma dell'articolo 20. I segretari provinciali che prestano servizio in provincie con il capoluogo di oltre 100.000 abitanti o con popolazione da 500.000 a 600.000 abitanti e superficie non inferiore ai 6.000 chilometri quadrati, oppure in provincie con oltre 600.000 abitanti, sono al grado I, parificato al V della gerarchia statale e conservano tale grado, ma potranno ottenere il trattamento economico di cui fruiscono i segretari generali di 1ª classe, il cui grado viene parificato al IV della gerarchia statale. Infine, i segretari provinciali che prestano servizio in provincie il cui capoluogo conti più di 500.000 abitanti, sono ora al grado I e resteranno in tale grado, che sarà, però, parificato al IV degli statali.

Per i segretari comunali, l'entrata in vigore delle norme porterà invece alle seguenti conseguenze: i segretari che prestano servizio in comuni fino a 1.000 abitanti e che rivestono attualmente il grado VIII, saranno subito assegnati al grado VII e il servizio da essi prestato nel grado VIII varrà a tutti gli effetti come prestato nel grado VII; i segretari che prestano servizio in comuni da 1.001 a 4.000 abitanti e che rivestono attualmente il grado VII, saranno subito promossi al grado VI se hanno già cinque anni di anzianità di servizio, lo saranno al compimento di tale periodo qualora ancora non li avessero maturati e successivamente saranno promossi al grado V dopo soli tre anni dalla precedente promozione, sempre però che abbiano maturato pure dieci anni di complessivo servizio da segretari; ottenuto il grado V, appena compiuti venti anni di servizio da segretario, potranno fruire del trattamento economico del grado IV (VIII statale); i segretari comunali che prestano servizio in comuni da 4.000 a 8.000 abitanti e che rivestono attualmente il grado VI, saranno promossi al V se hanno già maturato tre anni di anzianità nel grado, oppure appena li matureranno e otterranno il trattamento economico del grado IV quando avranno raggiunto i 20 anni di complessivo servizio; i segretari comunali che prestano servizio in comuni da 8.000 a 15.000 abitanti e che attualmente rivestono il grado V, potranno subito essere promossi al grado IV in base alle norme transitorie dell'articolo 20 e

dopo sei anni da tale promozione raggiungeranno il grado III, mentre per le successive promozioni dovranno partecipare a concorsi; i segretari comunali che prestano servizio in comuni da 15.000 a 30.000 abitanti e che rivestono attualmente il grado IV saranno subito promossi al grado III se avranno maturato tre anni di anzianità nel grado, oppure lo saranno appena li avranno maturati; i segretari che prestano servizio in comuni da 30.000 a 40.000 abitanti e che rivestono attualmente il grado IV, potranno essere subito promossi al III e dopo tre anni al II in base alle norme transitorie; i segretari che prestano servizio in comuni da 40.000 a 65.000 abitanti e che rivestono attualmente il grado III, potranno subito essere promossi al grado II, sempre in base alle norme transitorie e così pure i segretari che prestano servizio in comuni con popolazione da 65.000 a 100.000 abitanti e che potranno subito essere promossi al grado I; i segretari che prestano servizio in comuni con popolazione da 100.000 a 500.000 abitanti e che rivestono attualmente il grado I (equiparato al V statale) resteranno in tale grado con la stessa equiparazione, ma potranno fruire del trattamento economico dei segretari che prestano servizio in comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti; i segretari che prestano servizio in queste ultime città sono di grado I (equiparato al V statale) e resteranno nello stesso grado, che sarà, però, equiparato al IV statale.

Chiarite così le conseguenze dell'attuazione della legge per tutti i possibili casi, resta da esaminare un'ultima questione che nella passata legislatura suscitò molti contrasti e forse fu la causa determinante della mancata approvazione della legge: mi riferisco all'articolo 22. Per chiarirne la portata ricordo succintamente che in base all'articolo 228 della legge ora vigente, lo stipendio dei dipendenti comunali deve essere fissato tenendo conto di numerosi elementi e comunque in equa proporzione con lo stipendio spettante al segretario. Questa norma che si giustificava finché il segretario comunale non poteva avere delle promozioni in sede ed offriva quindi con il suo trattamento economico un termine pressoché immutabile di proporzionalità, apparve inattuabile dopo che l'introduzione delle nuove norme veniva a rendere possibile, per uno stesso comune, l'assegnazione di segretari di diverso grado e con diverso trattamento economico. Per questa ragione si proponeva l'abrogazione della norma relativa alla proporzionalità e si stabiliva pure che l'adeguamento dello stipendio dei dipen-

denti comunali si dovesse attuare in relazione agli stipendi goduti dal segretario prima dell'attuazione delle nuove norme.

A me pare evidente che le possibilità di carriera offerte ai segretari comunali, pur rimanendo nella stessa sede, non debbano comportare delle continue variazioni anche nel trattamento dei dipendenti comunali. Ritengo che la proporzionalità si possa riferire al grado iniziale dei dipendenti rispetto al grado iniziale dei segretari: gli uni e gli altri, poi, avranno il rispettivo sviluppo di carriera e potrà anche capitare che, giunto nel comune, un segretario appena assunto, si trovi a percepire uno stipendio inferiore a quello di un applicato già da molti anni in servizio. Ciò non pertanto, il criterio della proporzionalità si può ritenere salvaguardato.

Siano queste le modalità da seguire, o altre, è però sempre possibile chiarirle a mezzo di circolari ministeriali e mi pare, pertanto, inopportuno irrigidirsi nel voler mantenere in vita l'attuale articolo 22.

Per queste ragioni ho proposto un altro emendamento tendente a sopprimere l'articolo 22 e le parole « 228 secondo comma » dell'articolo 23.

Forse sono andato oltre le possibilità che mi venivano offerte dalla buona volontà e dalla comprensione dimostrata dall'onorevole Sottosegretario, ma io lo prego di voler accettare gli emendamenti da me proposti che ritengo veramente rispondenti alle giuste esigenze delle categorie interessate. Nello stesso tempo mi pare doveroso, però, far presente ai colleghi che eventuali altri mutamenti sostanziali del disegno di legge renderebbero necessari altri pareri, altre discussioni e molto probabilmente pregiudicherebbero in maniera grave l'approvazione del provvedimento legislativo o quanto meno potrebbero ritardarla di moltissimo tempo.

E a questo riguardo posso affermare che i segretari, pur insistendo nelle loro rivendicazioni, manifestano soprattutto l'assoluta necessità che il disegno di legge sia subito approvato. Può darsi che dopo l'introduzione delle modifiche da me proposte non si sia ancora raggiunto l'*optimum*; però, è preferibile che le richieste di miglioramento si riferiscano in avvenire a questo testo, già tanto migliore del precedente, piuttosto che prolungare all'infinito discussioni in proposito e complicarle per la necessità di altri interventi.

Rivolgo un caldo appello, quindi, alla comprensione del Governo e di tutti gli onorevoli colleghi, animati indistintamente dal desiderio di aiutare questi benemeriti funzio-

nari, perché si realizzi un incontro delle varie tesi sulle proposte di modifica da me avanzate e sarò sinceramente lieto se tutti i componenti la Commissione vorranno sottoscrivere gli emendamenti da me proposti. In questo modo noi faremo ai segretari il dono migliore: quello di dare loro, in un'unica seduta, oggi stesso, la nuova legge che da tanti e tanti anni hanno inutilmente atteso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Gli onorevoli colleghi sanno che questo disegno di legge è sottoposto per la seconda volta al nostro esame; di esso ci occupammo lungamente nella passata legislatura senza che l'attesa della categoria potesse essere soddisfatta a causa dell'anticipato scioglimento del Senato. Il disegno di legge fu oggetto di attento studio da parte di un comitato ristretto costituito in seno alla nostra Commissione il quale era giunto unanimemente a conclusioni che non furono accolte dalla Commissione in seduta plenaria, per l'opposizione in quella sede del rappresentante del Governo, l'allora Sottosegretario onorevole Bubbio; il settore politico al quale appartengo non ritenne valide le ragioni del Governo e rimase fermo a quelle che erano state le decisioni del Comitato ristretto, tuttavia non votò contro il disegno di legge mosso unicamente dalla preoccupazione di non ritardare l'approvazione del provvedimento, il che sarebbe inevitabilmente avvenuto con il rinvio del medesimo all'Assemblea dato che eravamo giunti ormai agli ultimi giorni di vita della prima legislatura.

Mi preme ricordare qui, fra i più numerosi motivi del dissenso mio e dei colleghi della mia parte politica dalle posizioni del Governo, due di essi, che furono e sono per noi i più importanti: sostenne il Governo e sostiene ancora oggi che abbiano un segretario generale di 1^a classe, a tutti gli effetti, soltanto i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; sostenemmo noi e questa posizione manteniamo ancora oggi, che un segretario di 1^a classe, a tutti gli effetti, dovessero avere i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti. Le ragioni di questa nostra posizione, su cui il comitato ristretto era stato concorde all'unanimità, sono di natura storica, politica e morale e sono certo che basti enunciarle per avere il consenso di tutti gli onorevoli colleghi. Vi sono in Italia città industriali e illustri che non hanno 500.000 abitanti e che non pertanto alcuno può pensare di collocarle su un piano inferiore di quelle che 500.000 abitanti raggiungono e su-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1954

perano. E basta nominarle per non avere più dubbi: queste città si chiamano Firenze, Bologna, Venezia e ognuno di noi sa che cosa hanno rappresentato e rappresentano per l'Italia e non soltanto per l'Italia; qualsiasi differenziazione a loro danno si introduca nella legge, comunque la si motivi, rappresenta una diminuzione e una sottovalutazione di ciò che queste città furono e sono ancora oggi e noi questa differenziazione non possiamo accettare e non accettiamo. E perciò che abbiamo presentato un emendamento per il ritorno alla tabella proposta a suo tempo dal Comitato ristretto, emendamento che manterremo, anche se, come sembra, la maggioranza della Commissione non lo approverà.

Il secondo motivo, di natura diversa dal primo, ma fondamentale per noi, fu ed è rimasto l'articolo 22; ne proponemmo la soppressione e la soppressione proponiamo oggi; il Governo oppose motivi di bilancio, ritenne non sostenibile l'onere che ne sarebbe derivato e la soppressione fu respinta. Noi non riteniamo neanche pensabile che l'articolo 22 possa restare nella legge e, sebbene desiderosi di non ritardarne di un giorno l'approvazione, considerando l'attesa della categoria, dichiariamo fin d'ora che se l'emendamento soppressivo che abbiamo presentato dovesse essere respinto, chiederemmo il rinvio dell'esame del disegno di legge all'Assemblea.

Su altre questioni di minore importanza, prendiamo atto dello sforzo fatto dal relatore per trovare una soluzione di compromesso fra le richieste sostanziali della categoria e alcune difficoltà formali derivanti dallo stato giuridico dei dipendenti statali e non dubitiamo che le sue proposte abbiano già ottenuto il preventivo assenso del Governo; riteniamo perciò di poter dichiarare la nostra adesione alle proposte medesime.

Dichiaro pertanto che manterremo gli altri emendamenti nostri, ma che chiederemo la rimessione del disegno di legge all'Assemblea soltanto nel caso che sia respinta la proposta di soppressione dell'articolo 22.

GIRAUDO. Ritengo doveroso, da parte nostra, usare un particolare trattamento, sotto forma di indennità di disagiata residenza, ai segretari comunali, agli insegnanti e a tutti gli altri pubblici funzionari che svolgono la loro attività in paesi di montagna, specialmente quando ad essi non sia assicurato l'alloggio gratuito. Mi riservo, pertanto, di presentare un ordine del giorno per invitare il Governo a predisporre il relativo provvedimento.

FERRI. Dopo la esauriente relazione dell'onorevole Marotta è evidente la opportunità

di stringere il più possibile i tempi della discussione generale per passare così all'esame degli articoli. Mi limiterò, pertanto, a qualche osservazione. Anzitutto debbo rilevare anch'io che la soppressione dell'articolo 22 è condizione essenziale perché sul provvedimento possa essere espresso dalla mia parte politica voto favorevole. Per quanto riguarda, poi, la questione della ricostruzione della carriera, ricordo alla Commissione di aver presentato un apposito emendamento che prevede appunto la ricostruzione totale della carriera per i segretari di 4ª classe; però, dopo le precisazioni soddisfacenti fatte dal relatore, dichiaro, anche a nome degli altri colleghi che con me l'hanno firmato, di essere disposto a ritirare l'emendamento stesso e a sottoscrivere quello proposto dal relatore, il quale comporta benefici, sia pure parziali, per i segretari di alcune classi circa il computo degli anni di servizio.

Infine, sulla questione concernente la classificazione dei comuni, debbo dire che motivi di prestigio e di tradizione storica mi inducono a insistere sulla riduzione da 500 mila a 250 mila del limite della popolazione previsto dall'apposita tabella governativa per i comuni della 1ª classe.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Ringrazio anzitutto il relatore onorevole Marotta per l'ampiezza della sua relazione che è stata veramente degna dell'importanza dell'argomento e desidero dichiarare che in linea di massima accolgo le proposte di modifiche da lui stesso presentate. Desidero però fare osservare che la difficoltà di regolare soddisfacentemente la materia deriva dalla esigenza contemporanea di armonizzare due opposte necessità: da una parte, le richieste della categoria che meritano di essere valutate con particolare benevolenza anche in considerazione dell'importanza della funzione del segretario comunale; dall'altra, le esigenze dei comuni in rapporto alle consistenze dei loro bilanci.

Ritengo anche di poter accogliere la proposta di soppressione dell'articolo 22 che, però, ci porrà in una situazione di particolare cautela. Dichiaro inoltre che accetto anche quegli emendamenti che sono stati presentati dal relatore, sia per quanto concerne la ricostruzione della carriera che per quanto si riferisce al servizio prestato anteriormente alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Accetto pure l'emendamento dell'onorevole Marotta tendente a dare ai segretari in servizio senza la laurea la possibilità di accedere ai gradi superiori, come accolgo l'emen-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1954

damento all'articolo 13 tendente a concedere ai segretari capi di 3^a classe, con almeno 20 anni di servizio effettivo e purché in possesso di particolari requisiti, il trattamento economico previsto per il grado di segretario capo di 2^a classe.

Non posso invece accettare l'emendamento che mira a ridurre da 500 mila a 250 mila il limite della popolazione previsto dalla tabella A per la classificazione dei comuni della 1^a classe. E questo è ovvio, soprattutto a causa della mia adesione alla soppressione dell'articolo 22. A questo proposito debbo precisare che nessuno di noi vuole disconoscere il prestigio storico e l'importanza, sotto vari aspetti, di comuni come Firenze, Bologna, Venezia, ecc. Vi sono però ragioni obbiettive, relative alle condizioni di bilancio delle amministrazioni di dette città, che esigono il mantenimento del limite previsto. Non si può, infatti, compromettere in modo irreparabile la situazione finanziaria di questi bilanci comunali. D'altra parte, la funzione e la responsabilità del segretario comunale sono, oserei dire, direttamente proporzionate all'ampiezza del bilancio. Il segretario comunale è anche capo del personale e faccio osservare che mentre il comune di Roma ha un organico di 14 mila dipendenti e il comune di Milano di 12 mila, Venezia ne ha soltanto 1600 e Bari 1050. Non possiamo, quindi, non tenere conto anche di questi elementi, che stabiliscono, è evidente, una ben diversa responsabilità tra i vari segretari comunali.

Inoltre, vi prego di ricordare che la finanza locale non è di sola competenza del Ministero dell'interno e che un eventuale inasprimento della situazione dei bilanci comunali deve essere sottoposto all'esame della Commissione finanze e tesoro.

Ritengo che la Commissione voglia apprezzare lo spirito di comprensione che anima il Governo e voglia altresì manifestare il suo spirito di collaborazione onde giungere il più rapidamente possibile all'approvazione del disegno di legge.

CAPACCHIONE. Nonostante il parere espresso dal Governo che accetta la soppressione dell'articolo 22, ma insiste perché non vengano apportate modifiche alla classificazione dei comuni non posso astenermi dal dichiarare che ritengo indispensabile la riduzione da 500.000 a 250.000 abitanti del limite previsto dalla tabella A, per i comuni della 1^a classe. Ho il compito di rendermi interprete, dinanzi alla Commissione, di un voto unanime espresso dal Consiglio provinciale di Bari e dal comune di Bari, col quale si

sollecita un riesame della classificazione dei comuni nel senso indicato. So bene che la questione è stata già dibattuta nella passata legislatura, ma ho fiducia che la Commissione, oggi, possa orientarsi verso l'accoglimento di questa proposta.

Non ho bisogno di illustrare l'importanza della città di Bari, costituita da una somma di fattori di carattere storico, commerciale, culturale e politico, e non dal solo fatto di essere capoluogo di provincia. Questa esigenza avanzata dalla città di Bari merita la massima considerazione e deve indurre i componenti la Commissione a ben riflettere prima di dare un voto negativo. Non voglio far torto ad altre città, ma ritengo che la particolare importanza di Bari giustifichi pienamente l'esigenza da essa espressa e della quale mi rendo interprete.

Il rappresentante del Governo ha detto che la classificazione non è stata fatta in base a un criterio discriminatore delle varie qualità positive, storico-commerciali-industriali dei comuni, ma soltanto in base alle diverse responsabilità e funzioni a carico dei segretari comunali e provinciali, le quali sono più complesse e onerose proprio nelle provincie di maggiore popolazione. Non sono del tutto convinto di questo, poiché penso che la responsabilità del capo della segreteria provinciale può variare sensibilmente anche a seconda dell'efficienza dei collaboratori diretti, per cui alle volte la funzione di segretario può diventare onerosissima anche in comuni con popolazione non superiore a 250.000 unità. A mio parere occorre fare distinzione tra una provincia e un'altra.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto riguarda le provincie, se ne è tenuto conto con l'articolo 15 che prevede, appunto, in particolari casi, l'assegnazione eventuale di un segretario del grado immediatamente superiore a quello stabilito dalla apposita tabella.

CAPACCHIONE. Ma non può essere accettato il criterio stabilito, in base al quale la città di Bari viene ad essere classificata in una categoria inferiore a quella cui appartengono altre città alle quali è effettivamente superiore non soltanto per la popolazione del capoluogo ma anche per quella dell'intera provincia. La provincia di Bari ha circa due milioni di abitanti; il segretario provinciale preposto da solo attende alle funzioni e alle mansioni che si riferiscono a questa entità complessiva. Tuttavia, il concetto al quale si sarebbe ispirato il legislatore nell'assegnarle la categoria inferiore, prescin-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1954

dendo sempre dalle considerazioni di carattere storico, politico, commerciale, ecc., non è quello della considerevole popolazione dell'intera provincia, ma quello dell'assai più ristretto numero di abitanti del capoluogo.

Se vogliamo obiettivamente e correttamente stabilire una distinzione, fra comune e comune, dobbiamo tenere presente che la popolazione e il territorio di Bari, per la loro importanza, esigono un riconoscimento che non può essere negato. Voglio sperare che la Commissione vorrà rivedere questo aspetto della questione: non ci sono validi motivi che possano contestare ad un capoluogo quale Bari il diritto di rivendicare una importanza del tutto particolare e per il suo territorio e per la entità della sua popolazione e per la sua storia, e per la sua tradizione culturale e artistica e, soprattutto, per la funzione del tutto particolare che esercita attualmente e che sarà chiamato ad assolvere anche in avvenire.

PERTINI. Gli onorevoli colleghi debbono rendersi conto che Bari ha una funzione del tutto particolare (può essere considerata ad esempio la Milano dell'Italia meridionale) e deve essere tenuta perciò in particolare considerazione. Tutto questo, naturalmente, a prescindere dalla importanza storica. Io non contesto la particolare importanza di Venezia, Firenze ed altre città; desidero solo far rilevare che Bari ha effettivamente una posizione economica quale certamente non hanno altre città del centro e del settentrione. Mi associo pertanto alle proposte degli onorevoli Ferri, Turchi e Capacchione.

VALANDRO GIGLIOLA. Anch'io mi associo a quanto hanno già detto gli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto. La riduzione del limite di popolazione da 500.000 a 250.000 abitanti si rende quanto mai necessaria per evitare che molte importanti città, tra le quali non ultima quella di Venezia, vengano inserite in una categoria inferiore.

Come veneta non posso non ricordare le glorie della Repubblica Serenissima né votare contro l'emendamento alla tabella che anche io ho presentato.

D'altra parte, per non porre in difficoltà il Governo, dichiaro che mi asterrò dalla votazione di tale modifica.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi rendo conto delle ragioni addotte dagli onorevoli colleghi a sostegno della modifica da apportare alla tabella di classificazione dei comuni, ma non posso non tenere conto anche dei motivi che ho dianzi esposto e che inducono il Governo a insistere sul mante-

nimento dei limiti di popolazione previsti dalla tabella A annessa al disegno di legge. Rivolgo, pertanto, l'invito alla Commissione di non accogliere l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di passare all'esame degli articoli do lettura di un ordine del giorno presentato dall'onorevole Giraudo del seguente tenore:

« La I Commissione permanente (Interni) considerando le particolari condizioni dei segretari comunali che prestano servizio nei piccoli comuni di montagna ed in altri di disagiata residenza, e, riconoscendo che uno speciale compenso ai sacrifici relativi dovrebbe essere esteso anche agli insegnanti e agli altri pubblici funzionari che prestano parimenti servizio in montagna o in località altrimenti disagiata, invita il Governo a studiare e a predisporre uno speciale provvedimento che assicuri al predetto personale una indennità di disagiata residenza, quando allo stesso non sia assicurato, in sede, l'alloggio gratuito ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

(*Classificazione dei comuni per l'assegnazione del segretario*).

« La tabella A allegata alla legge 27 giugno 1942, n. 851, relativa all'assegnazione del grado del segretario ai comuni ed agli stipendi dei segretari comunali, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

A ciascun comune è assegnato, secondo la sua popolazione, un segretario di grado corrispondente a quello indicato nella tabella suddetta.

Per i comuni consorziati la classe del consorzio è determinata in base alla popolazione residente complessiva dei comuni consorziati.

Ai comuni delle classi 2^a e 3^a, che siano sedi di stazioni di soggiorno, di cura o di turismo e che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio per i contribuenti, la maggiore spesa, può essere assegnato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, un segretario di un grado immediatamente superiore a quello stabilito nella predetta tabella ».

Questo articolo fa riferimento alla tabella A allegata al disegno di legge.

Do lettura della tabella A:

DISTRIBUZIONE DEL GRADO DEL SEGRETARIO AI COMUNI E STIPENDI LORDI DEI SEGRETARI COMUNALI

COMUNI	GRADO E QUALIFICA DEL SEGRETARIO ASSEGNATO AL COMUNE		STIPENDIO				
	Grado	Qualifica	Del grado iniziale	Al primo aumento	Al secondo aumento	Al terzo aumento	Anni richiesti per aumenti
Comuni con popolazione oltre 500.000 abitanti	I	Segretario generale di 1 ^a classe.	1.029.700	1.061.500	1.093.300	—	4-4
Comuni con popolazione da 65.001 a 500.000 abitanti e capoluoghi di provincia con popolazione oltre 40.000 abitanti			837.840	871.320	904.920	—	4-4
Comuni con popolazione da 30.001 a 65.000 abitanti e rimanenti capoluoghi di provincia	II	Segretario generale di 2 ^a classe.	649.080	669.480	690.720	—	4-4
Comuni con popolazione da 8.001 a 30.000 abitanti	III	Segretario capo di 1 ^a classe.	533.400	546.240	562.200	—	4-4
	IV	Segretario capo di 2 ^a classe.	458.880	468.480	478.080	—	—
	V	Segretario capo di 3 ^a classe.	378.000	386.520	396.120	405.720	4-4-5
Comuni con popolazione fino a 8.000 abitanti	VI	Segretario comunale di 1 ^a classe.	293.880	302.400	310.920	319.440	4-5-5
	VII	Segretario comunale di 2 ^a classe.	222.600	228.960	235.440	246.000	2-2-3

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1954

A questa tabella è stato presentato un emendamento da parte degli onorevoli Turchi e Ferri inteso a ridurre il limite della popolazione da 500.000 a 250.000 abitanti per i comuni di 1^a classe.

Pongo in votazione questo emendamento che non è stato accettato dal Governo.

(Non è approvato).

All'articolo 1, poi, sono stati presentati alcuni emendamenti.

L'onorevole Pedini propone di sostituire il 4° comma col seguente:

« Ai comuni sedi di stazioni di soggiorno, cura e turismo o di importanti uffici pubblici, di notevoli presidi militari, o che siano centri di notevole attività industriale o commerciale e che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da potere sostenere senza notevole aggravio per i contribuenti la maggiore spesa, potrà essere assegnato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'interno, un segretario di grado immediatamente superiore a quello stabilito nella predetta tabella.

Si considerano di notevole attività industriale e commerciale, i comuni: a) sedi di importanti aziende industriali, o commerciali la cui popolazione attiva, secondo le risultanze dell'ultimo censimento ufficiale, sia prevalentemente occupata nelle predette attività; b) sedi di importanti mercati settimanali di carattere regionale riconosciuto dal competente Ministero ».

Gli onorevoli Ferri e Turchi propongono poi di aggiungere al 4° comma, dopo le parole: « che siano sedi di stazioni di soggiorno, di cura, o di turismo », le parole: « o siano centri di notevole importanza industriale e commerciale ».

Gli onorevoli Giuseppe Menotti De Francesco e Caroleo propongono infine di sostituire al 4° comma le parole: « Ai comuni delle classi 2^a e 3^a, che siano sedi di stazioni di soggiorno, di cura o di turismo o che dimostrino di trovarsi in condizioni... » con le seguenti: « Ai comuni della classe 3^a, che siano sedi di stazioni di soggiorno, di cura o di turismo o di importanti uffici pubblici o di notevoli presidi militari o che siano centri di notevole attività industriale e commerciale, i quali dimostrino di provvedere convenientemente ai pubblici servizi e si trovino in condizioni... ».

MAROTTA, *Relatore*. Sono contrario a tutti gli emendamenti presentati. Dobbiamo tener conto che lo sviluppo turistico di un co-

mune ne accresce l'importanza, senza aumentare la popolazione anagraficamente residente, mentre lo sviluppo industriale commerciale e gli altri requisiti cui si riferiscono i vari emendamenti, determinano un accrescimento di popolazione residente con conseguente elevazione della classe del comune. Non c'è quindi bisogno di un'ulteriore superclassificazione. Inoltre, mentre l'importanza turistica è facilmente accertabile, lo sviluppo industriale o commerciale si presta ad interpretazioni più o meno benevoli. Accogliendo gli emendamenti proposti, moltissime amministrazioni comunali, sollecitate dagli stessi segretari, chiederebbero la superclassificazione. Il Ministero dell'interno sarebbe esposto a continue sollecitazioni ed il giorno in cui vi fosse un Ministro un po' arrendevole, noi avremmo tutti i comuni d'Italia promossi nella classe superiore. Anche per evitare degli abusi facilmente prevedibili, è inopportuno l'accoglimento degli emendamenti proposti. Il criterio di valutazione in base alla popolazione è obiettivo e sicuro e ritengo non sia il caso di modificarlo.

FERRI. Le spiegazioni addotte dal relatore per dichiarare la propria opposizione agli emendamenti, mi persuadono soltanto in parte. Tutti sanno benissimo che ci sono comuni di grande importanza industriale, la cui popolazione risiede spesso in buona parte anche in comuni vicini, e sarebbe veramente enorme se essi dovessero rimanere, a causa della loro popolazione effettiva, in una categoria inferiore a quella di altri comuni, magari a carattere agricolo, solo perché questi hanno una maggiore estensione di territorio e raggiungono un maggior numero di abitanti.

GRILLI. Debbo anch'io far rilevare in proposito che, specie in Lombardia, vi sono molti comuni, come Cantù, Saronno, Gallarate, che sono facilmente identificabili come comuni aventi grande importanza commerciale e industriale. Se venissero respinti gli emendamenti in questione porremmo detti comuni in posizione inferiore a quella di tanti altri che non hanno la stessa importanza.

Comprendo le preoccupazioni del relatore, ma non è plausibile che alcuni comuni vengano declassati agli effetti di questa legge. Invito pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a voler prendere in considerazione gli emendamenti presentati.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dichiaro di non poter accettare gli emendamenti anche perché, mentre per i comuni che sono sedi di stazioni di soggiorno,

di cura e di turismo la discriminazione può essere fatta e viene fatta con una determinata procedura, per tutti gli altri la distinzione diventa difficilissima. Non c'è, infatti, un comune italiano che non abbia una sua notevole importanza o dal punto di vista industriale, o da quello commerciale o da quello agricolo.

Potrei pertanto accedere solo alla soppressione, al quarto comma dell'articolo 1, delle parole « delle classi 2^a e 3^a ».

FERRI. Ritiro il mio emendamento e aderisco a quello proposto dal Sottosegretario Russo.

PEDINI. Ritiro l'emendamento e aderisco anch'io a quello proposto dall'onorevole Sottosegretario.

CAROLEO. Non insisto sull'emendamento e aderisco a mia volta a quello proposto dal Sottosegretario.

PRESIDENTE. Poiché sono stati ritirati gli emendamenti presentati all'articolo 1 dagli onorevoli Pedini, Ferri e Caroleo, pongo in votazione l'emendamento proposto dal Sottosegretario, onorevole Russo, soppressivo al quarto comma dell'articolo 1, delle parole « delle classi 2^a e 3^a ».

(È approvato).

Pongo allora in votazione l'articolo 1 così modificato:

(Classificazione dei comuni per l'assegnazione del segretario).

La tabella A allegata alla legge 27 giugno 1942, n. 851, relativa all'assegnazione del grado del segretario ai comuni ed agli stipendi dei segretari comunali, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

A ciascun comune è assegnato, secondo la sua popolazione, un segretario di grado corrispondente a quello indicato nella tabella suddetta.

Per i comuni consorziati la classe del consorzio è determinata in base alla popolazione residente complessiva dei comuni consorziati.

Ai comuni, che siano sedi di stazioni di soggiorno, di cura o di turismo e che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio per i contribuenti, la maggiore spesa, può essere assegnato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, un segretario di un grado immediatamente superiore a quello stabilito nella predetta tabella.

(È approvato).

Pongo in votazione la tabella A allegata al disegno di legge della quale ho dato in precedenza lettura.

(È approvata).

Poiché non sono stati presentati emendamenti, porrò ora in votazione i successivi articoli da 2 a 10.

ART. 2.

(Revisione della classificazione dei comuni).

Entro sei mesi dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento deve procedersi alla revisione della classificazione dei comuni prevista dalla tabella A allegata alla presente legge.

Decorsi cinque anni da una revisione, senza che sia stato effettuato il censimento, può procedersi ad una nuova revisione in base a modalità che saranno, di volta in volta, determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sentito l'Istituto centrale di statistica per quanto nella determinazione di tali modalità ha riferimento a dati statistici.

Tra una revisione e l'altra non è ammessa alcuna variazione che non sia derivante da modificazioni della circoscrizione territoriale del comune o dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

(È approvata).

ART. 3.

(Ruoli dei segretari comunali — Pubblicazione dei ruoli — Ricorsi).

I segretari comunali aventi i gradi di segretario generale di 1^a e 2^a classe e di segretario capo di 1^a e 2^a classe sono iscritti in un ruolo nazionale.

I segretari comunali aventi i gradi di segretario capo di 3^a classe, segretario di 1^a classe e di 2^a classe sono iscritti nei ruoli delle province nelle quali prestano servizio.

Il ruolo di anzianità dei segretari comunali indicati nel primo comma, secondo la situazione al 1^o gennaio, deve essere compilato dal Ministero dell'interno entro il mese di marzo di ogni anno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I ruoli di anzianità dei segretari comunali indicati nel secondo comma, secondo la situazione al 1^o gennaio, devono essere compilati dalle Prefetture delle province nelle quali i segretari prestano servizio e pubblicati nel *Foglio Annunzi Legali* delle province medesime.

Nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione, i segretari comunali possono presentare opposizione rispettivamente al Ministero od alle Prefetture, al fine di ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità ovvero di altri dati che li riguardino.

(*È approvato*).

ART. 4.

(*Criteri per la determinazione dell'anzianità*).

L'anzianità è determinata dalla data di decorrenza della nomina o della promozione; a parità di tale data, dall'anzianità nel grado precedente; a parità di decorrenza anche della nomina o promozione nel grado precedente, è determinata dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute nei concorsi o nelle graduatorie di merito.

Nel computo dell'anzianità non si considera il tempo durante il quale il segretario sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sia stato sospeso, con provvedimento definitivo, dal grado con privazione dello stipendio.

(*È approvato*).

ART. 5.

(*Consigli di amministrazione del personale dei segretari comunali - Composizione*).

Il Consiglio centrale di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nel ruolo nazionale ha sede presso il Ministero dell'interno ed è costituito come segue:

del direttore generale dell'Amministrazione civile, presidente;
del capo del personale dei segretari comunali e provinciali;
del capo della divisione cui è affidato il servizio relativo agli affari comunali e provinciali presso la direzione generale dell'Amministrazione civile;

di un sindaco di comune cui sia assegnato un segretario generale;

di un segretario generale comunale di 1^a o 2^a classe.

Il sindaco ed il segretario generale sono nominati, al principio di ogni anno, con decreto del Ministro dell'interno.

Con lo stesso decreto si procede alla nomina, quali supplenti, di un sindaco di un comune cui sia assegnato un segretario generale, di un segretario generale di 1^a o 2^a classe e di un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al VI.

Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al IX, esercita le funzioni di segretario.

I Consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nei ruoli provinciali hanno sede presso le Prefetture e sono costituiti come segue:

del prefetto, presidente;

del vice prefetto vicario;

del consigliere di Prefettura addetto al servizio;

di un sindaco e di un segretario di comuni della provincia, nominati al principio di ogni anno con decreto del prefetto.

Con lo stesso decreto vengono nominati un sindaco ed un segretario comunale quali supplenti, nonché un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, quale segretario.

I membri di diritto dei Consigli di amministrazione, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari cui spetta di farne le veci.

Per la validità delle adunanze dei Consigli di amministrazione è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

(*È approvato*).

ART. 6.

(*Ammissione in carriera*).

Nel gennaio di ciascun anno il Ministero dell'interno bandisce un concorso per titoli per i posti disponibili nei comuni della classe 4^a o che si renderanno vacanti entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria.

I vincitori del concorso sono nominati segretari comunali ed assegnati ai ruoli provinciali dal Ministero dell'interno, tenuti presenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'ordine della graduatoria e le aspirazioni espresse dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso.

Le iscrizioni nei ruoli sono effettuate dai prefetti, secondo l'ordine della graduatoria.

Le assegnazioni sono disposte dai prefetti, con i criteri indicati nel secondo comma, alle sedi che restano vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al successivo articolo 8.

(*È approvato*).

ART. 7.

(*Periodo di esperimento*).

La prima assunzione in servizio dei segretari comunali di 2^a classe ha luogo, a titolo di esperimento, per il periodo di un anno, che

può essere prorogato per altri sei mesi con decreto del prefetto, sentito il parere del Consiglio provinciale di amministrazione.

Al compimento del periodo di esperimento, il prefetto, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio provinciale di amministrazione, conferisce la nomina definitiva o dispone la cancellazione dal ruolo per insoddisfacente esito del periodo di esperimento.

Alla data della cancellazione dal ruolo il segretario cessa dal servizio.

(È approvato).

ART. 8.

(*Concorsi per trasferimenti*).

Nel giugno di ciascun anno i prefetti bandiscono un unico concorso per titoli cumulativamente per tutte le sedi della classe 4^a vacanti nella provincia.

A detti concorsi possono partecipare, per trasferimento, i segretari capi di 3^a classe e i segretari di 1^a e 2^a classe, anche se in servizio in altre provincie.

Le assegnazioni dei segretari ai comuni messi a concorso sono disposte con decreto del prefetto, in base alla graduatoria formata dal Consiglio provinciale di amministrazione ed alle preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione.

I trasferimenti di ufficio possono essere disposti soltanto per esigenze di servizio, su richiesta o previo parere delle Amministrazioni interessate.

I trasferimenti di ufficio dei segretari capi di 3^a classe e dei segretari di 1^a e di 2^a classe sono disposti dal prefetto nell'ambito della provincia e dal Ministro dell'interno da una provincia all'altra. I trasferimenti dei segretari degli altri gradi sono, in ogni caso, disposti dal Ministro dell'interno.

Restano ferme le disposizioni vigenti per le regioni a statuto speciale.

(È approvato).

ART. 9.

(*Promozioni a segretario di 1^a classe ed a segretario capo di 3^a classe*).

Le promozioni a segretario di 1^a classe ed a segretario capo di 3^a classe sono conferite, per anzianità congiunta al merito, con decreto del prefetto, su parere del Consiglio provinciale di amministrazione, ai segretari che abbiano almeno cinque anni di effettivo servizio nel grado immediatamente inferiore,

riportando nell'ultimo quinquennio almeno per tre anni la qualifica di ottimo e per gli altri due anni almeno quella di distinto.

I periodi di permanenza nei gradi di segretario di 2^a e 1^a classe, di cui al comma precedente, sono ridotti di due anni per i segretari i quali siano in possesso della laurea in giurisprudenza o di altra riconosciuta equipollente agli effetti dell'ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato, sempre che abbiano riportato nello ultimo triennio per almeno due anni la qualifica di ottimo e per l'altro anno almeno la qualifica di distinto.

(È approvato).

ART. 10.

(*Promozione per concorso a segretario capo di 2^a classe e a segretario generale di 1^a e 2^a classe*).

Le promozioni ai gradi di segretario generale di 1^a e 2^a classe sono conferite, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli per ciascuna sede vacante delle classi corrispondenti, ai segretari comunali del grado immediatamente inferiore, che abbiano nel proprio grado almeno tre anni di permanenza ininterrotta ed abbiano riportato nell'ultimo triennio per almeno due anni la qualifica di ottimo e per l'altro anno almeno quella di distinto.

Le promozioni a segretario capo di 2^a classe sono conferite, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire cumulativamente per tutte le sedi vacanti della classe terza, ai segretari capi di 3^a classe, che abbiano prestato almeno tre anni di ininterrotto servizio nel proprio grado, riportando nell'ultimo triennio per almeno due anni la qualifica di ottimo e per l'altro anno almeno quella di distinto.

Ai concorsi predetti sono, altresì, ammessi:

a) i segretari comunali di grado corrispondente a quello stabilito per il comune a concorso;

b) i segretari provinciali di grado corrispondente a quello stabilito per la classe del comune a concorso ed i segretari provinciali del grado inferiore, purché forniti di diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale; i segretari provinciali di grado inferiore devono avere tre anni di ininterrotta permanenza nel proprio grado ed avere riportato nell'ultimo triennio per almeno due anni la qualifica di ottimo e per l'altro anno almeno quella di distinto;

c) i vice segretari comunali e provinciali, cui spetta l'effettiva sostituzione del titolare, nonché i capi ripartizione titolari dei comuni e delle province, i quali tutti siano considerati appartenenti allo stesso grado o a un grado inferiore a quello del posto messo a concorso e che siano in possesso dei requisiti e dei titoli di studio di cui all'articolo 174 della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Le nomine a segretario generale di 1^a classe dei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti sono conferite, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire per ciascuna sede vacante, ai segretari generali di 1^a classe, che abbiano nel proprio grado almeno tre anni di permanenza ininterrotta, con costanti qualifiche di ottimo.

Ai concorsi per la nomina a segretario generale di 1^a classe dei comuni predetti possono, altresì, partecipare, sempre che abbiano i requisiti di cui al precedente comma, i segretari generali provinciali di 1^a classe, nonché i vice segretari dei comuni aventi popolazione superiore ai 500.000 abitanti e i vice segretari delle province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore ai 500.000 abitanti.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 11:

(Concorsi — Criteri di ammissione — Commissioni giudicatrici).

« Agli effetti della partecipazione ai concorsi, i vice segretari sono considerati appartenere al grado inferiore a quello del segretario assegnato al comune o alla provincia presso cui prestano servizio; i capi ripartizione a due gradi inferiori.

I vice segretari ed i capi ripartizione per partecipare ai concorsi di cui al 1° e 4° comma dell'articolo precedente devono avere prestato un numero di anni di servizio effettivo di ruolo alle dipendenze di Amministrazioni comunali o provinciali pari almeno alla somma dei minimi di permanenza in ciascun grado previsti dalla presente legge perché un segretario comunale possa conseguire il grado corrispondente al posto messo a concorso.

Per partecipare ai concorsi per posti di grado superiore a quello cui sono equiparati essi devono, inoltre, avere prestato almeno tre anni di ininterrotto servizio nel rispettivo grado, riportando nell'ultimo triennio per almeno due anni la qualifica di ottimo e per l'altro anno almeno quella di distinto.

Per la nomina a segretario generale di 1^a e 2^a classe e a segretario capo di 1^a e 2^a classe è richiesta la laurea in giurisprudenza od altra riconosciuta equipollente ai sensi dell'articolo 9, tranne che per i segretari comunali e provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, che abbiano dalla data stessa prestato ininterrotto servizio in tale qualità.

Il giudizio sui concorsi per le promozioni a segretario capo di 2^a classe, a segretario generale di 1^a e 2^a classe e per le nomine di cui al 4° comma dell'articolo precedente è dato da una Commissione composta in conformità dell'articolo 186, n. 2, della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Della Commissione giudicatrice dei concorsi per le promozioni a segretario capo di 2^a classe è chiamato a far parte il sindaco di un comune cui sia assegnato un segretario capo, su designazione della Associazione nazionale comuni italiani ».

A questo articolo l'onorevole Valandro Gigliola propone di sostituire il quarto comma con il seguente: « Per la nomina a segretario generale di 1^a e 2^a classe e a segretario capo di 1^a e 2^a classe è richiesta la laurea in giurisprudenza od altra riconosciuta equipollente ai sensi dell'articolo 9, tranne che per i segretari comunali e provinciali, per i vice segretari e i capi-ripartizione dei comuni e delle province in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, che abbiano dalla data stessa prestato ininterrotto servizio in tale qualità ».

VALANDRO GIGLIOLA. Ho inteso proporre questo emendamento allo scopo di correggere la palese ingiustizia operata dalla legge del 1942 verso una benemerita categoria che dalle precedenti leggi era stata sempre equiparata, tranne che per il grado, ai segretari dei comuni e delle province.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Se fosse opportuno parificare i vice segretari, anche se muniti di laurea, ai segretari non laureati poteva discutersi nel 1942, ma il legislatore di allora non lo stabilì. Il provvedimento proposto oggi, del resto, non sanerebbe una ingiustizia ma creerebbe una disparità. Il Consiglio di Stato, che è stato interpellato dal Ministero dell'interno su questo punto, ha sottolineato che non esiste alcuna ragione razionale per parificare i vice segretari provvisti di laurea ai segretari.

Sono pertanto contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Va-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1954

landro Gighola al quarto comma dell'articolo 11 sul quale il Governo si è dichiarato contrario.

(Non è approvato).

Allo stesso articolo abbiamo poi un altro emendamento, proposto dal relatore, inteso ad aggiungere, dopo il quarto comma, il seguente:

« Per la nomina a segretario capo di 1^a e 2^a classe la laurea in giurisprudenza o equipollente non è richiesta per i segretari comunali che, assunti in ruolo dopo l'entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato ininterrotto servizio di segretario comunale fino all'entrata in vigore della presente legge ».

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11, così modificato:

(Concorsi - Criteri di ammissione - Commissioni giudicatrici).

« Agli effetti della partecipazione ai concorsi, i vice segretari sono considerati appartenere al grado inferiore a quello del segretario assegnato al comune o alla provincia presso cui prestano servizio; i capi ripartizione a due gradi inferiori.

I vice segretari ed i capi ripartizione per partecipare ai concorsi di cui al 1° e 4° comma dell'articolo precedente devono avere prestato un numero di anni di servizio effettivo di ruolo alle dipendenze di Amministrazioni comunali o provinciali pari almeno alla somma dei minimi di permanenza in ciascun grado previsti dalla presente legge perché un segretario comunale possa conseguire il grado corrispondente al posto messo a concorso.

Per partecipare ai concorsi per posti di grado superiore a quello cui sono equiparati essi devono, inoltre, avere prestato almeno tre anni di ininterrotto servizio nel rispettivo grado, riportando nell'ultimo triennio per almeno due anni la qualifica di ottimo e per l'altro anno almeno quella di distinto.

Per la nomina a segretario generale di 1^a e 2^a classe e a segretario capo di 1^a e 2^a classe è richiesta la laurea in giurisprudenza od altra riconosciuta equipollente ai sensi dell'articolo 9, tranne che per i segretari comunali e provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942,

n. 851, che abbiano dalla data stessa prestato ininterrotto servizio in tale qualità.

Per la nomina a segretario capo di 1^a e 2^a classe la laurea in giurisprudenza, o equipollente, non è richiesta per i segretari comunali che, assunti in ruolo dopo l'entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato ininterrotto servizio di segretario comunale fino all'entrata in vigore della presente legge.

Il giudizio sui concorsi per le promozioni a segretario capo di 2^a classe, a segretario generale di 1^a e 2^a classe e per le nomine di cui al 4° comma dell'articolo precedente è dato da una Commissione composta in conformità dell'articolo 186, n. 2, della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Della Commissione giudicatrice dei concorsi per le promozioni a segretario capo di 2^a classe è chiamato a far parte il sindaco di un comune cui sia assegnato un segretario capo, su designazione della Associazione nazionale comuni italiani ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12.

(Promozioni a segretario capo di 1^a classe).

« Le promozioni a segretario capo di 1^a classe sono conferite, per anzianità congiunta al merito, con decreto del Ministro dell'interno, su parere del Consiglio di amministrazione, ai segretari capi di 2^a classe che abbiano prestato sei anni di effettivo servizio in tale grado, riportando nell'ultimo sessennio per almeno quattro anni la qualifica di ottimo e per gli altri due anni almeno quella di distinto.

Il periodo minimo di permanenza nel grado di segretario capo di 2^a classe è ridotto a quattro anni per i segretari muniti di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente, ai sensi dell'articolo 9, sempre che nell'ultimo quadriennio abbiano riportato per almeno tre anni la qualifica di ottimo e per l'altro anno almeno quella di distinto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13:

(Stipendi ed aumenti periodici).

« Lo stipendio e gli aumenti periodici dovuti ai segretari comunali dei vari gradi sono a carico del comune ove il segretario presta servizio e sono attribuiti in conformità della tabella A allegata alla presente legge, con provvedimento del Ministro dell'interno

per i segretari del ruolo nazionale e del prefetto per gli altri.

Ogni modificazione di carattere generale del trattamento economico disposta dallo Stato per i propri impiegati è applicata ai segretari comunali, con i criteri indicati nel 1° comma del successivo articolo 14.

Ai segretari capi di 3ª classe che prestano servizio in comuni della classe 4ª con popolazione superiore ai quattromila abitanti o sedi di stazioni di soggiorno, di cura e di turismo e che abbiano oltre venti anni di servizio effettivo in qualità di segretario può, con provvedimento del Ministro dell'interno, sentiti i pareri del consiglio comunale e del consiglio centrale di amministrazione, essere assegnato il trattamento economico iniziale del grado di segretario capo di 2ª classe sempre che abbiano conseguito costanti qualifiche di ottimo nell'ultimo triennio e non inferiori a distinto nel triennio precedente.

Ai segretari dei consorzi la cui popolazione residente complessiva non superi il limite massimo previsto dalla tabella A per la classe cui appartiene il maggiore dei comuni consorziati spetta un'indennità mensile pari ad un quinto dello stipendio ».

A questo articolo il relatore, onorevole Marotta, propone di sostituire il 3° comma con il seguente:

« Ai segretari capi di 3ª classe che abbiano almeno venti anni di servizio effettivo in qualità di segretario, con provvedimento del Ministro dell'interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, può essere assegnato il trattamento economico del grado di segretario capo di 2ª classe, sempre che abbiano conseguito costante qualifica di ottimo nell'ultimo triennio e non inferiori a distinto nel triennio precedente ».

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Accetto l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento sostitutivo del terzo comma, proposto dal relatore e accettato dal Governo, del quale ho dato testè lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 così modificato:

(*Stipendi ed aumenti periodici*).

« Lo stipendio e gli aumenti periodici dovuti ai segretari comunali dei vari gradi sono a carico del comune ove il segretario

presta servizio e sono attribuiti in conformità della tabella A allegata alla presente legge, con provvedimento del Ministro dell'interno per i segretari del ruolo nazionale e del prefetto per gli altri.

Ogni modificazione di carattere generale del trattamento economico disposta dallo Stato per i propri impiegati è applicata ai segretari comunali, con i criteri indicati nel 1° comma del successivo articolo 14.

Ai segretari capi di 3ª classe che abbiano almeno 20 anni di servizio effettivo in qualità di segretario, con provvedimento del Ministro dell'interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, può essere assegnato il trattamento economico del grado di segretario capo di 2ª classe sempre che abbiano conseguito costanti qualifiche di ottimo nell'ultimo triennio e non inferiori a distinto nel triennio precedente.

Ai segretari dei consorzi la cui popolazione residente complessiva non superi il limite massimo previsto dalla tabella A per la classe cui appartiene il maggiore dei comuni consorziati spetta un'indennità mensile pari ad un quinto dello stipendio ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14:

(*Indennità di missione*).

« La misura delle indennità che per gli impiegati civili dello Stato siano commisurate al grado ricoperto è fissata in base alla corrispondenza degli stipendi iniziali dei singoli gradi dei segretari comunali a quelli iniziali dei gradi degli impiegati civili dello Stato. Per i segretari generali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti le indennità stesse sono fissate proporzionalmente allo stipendio spettante ai segretari di detti comuni.

Per le missioni di servizio debitamente autorizzate e nei casi di trasferimento di ufficio, collocamento a riposo o dispensa dal servizio per inabilità fisica sono dovute ai segretari le indennità stabilite per gli impiegati civili dello Stato. In caso di trasferimento la spesa è a carico del comune in cui il segretario viene trasferito; negli altri casi è a carico del comune presso cui prestava servizio ».

A questo articolo è stato presentato dai deputati De Francesco e Caroleo un emendamento inteso a sopprimere al primo comma le parole: « Per i segretari generali dei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti le indennità stesse sono fissate pro-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1954

porzionalmente allo stipendio spettante ai segretari di detti comuni ».

Ritengo però che questo emendamento, dopo l'approvazione della tabella A, non sia proponibile e debba pertanto essere considerato decaduto. Pongo, pertanto, in votazione l'articolo 14 nel testo di cui ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15:

(Classificazione delle provincie per l'assegnazione del segretario — Ruoli).

« La tabella B allegata alla legge 27 giugno 1942, n. 851, relativa all'assegnazione del grado del segretario alle provincie ed agli stipendi dei segretari provinciali, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

A ciascuna provincia è assegnato, secondo i criteri indicati dalla tabella B, un segretario di grado corrispondente.

Tenuto conto della popolazione residente della provincia e del capoluogo, della estensione della circoscrizione provinciale, del numero dei comuni in essa compresi, può, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, essere assegnato alle provincie, sempre che dimostrino di essere in condizioni finanziarie tali da sostenere la maggiore spesa senza notevole aggravio per i contribuenti, un segretario del grado immediatamente superiore a quello stabilito dalla predetta tabella, purché tale grado non sia superiore a quello del segretario del comune capoluogo della provincia.

Alla revisione della classificazione delle provincie si provvederà con le modalità indicate nell'articolo 2.

Ai segretari provinciali si applicano tutte le disposizioni stabilite dalla presente legge per i segretari comunali.

I gradi dei segretari provinciali sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli dei segretari comunali di grado corrispondente.

Il Consiglio di amministrazione del personale dei segretari provinciali è composto in conformità della norma dell'articolo 5, primo comma, sostituiti al rappresentante dei comuni quello delle provincie ed al rappresentante dei segretari comunali quello dei segretari provinciali.

I segretari provinciali sono iscritti in un ruolo nazionale.

Il ruolo di anzianità dei segretari suddetti è compilato dal Ministero dell'interno entro il mese di marzo di ogni anno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

L'onorevole Bima propone di sopprimere, al terzo comma, le parole: « purché tale grado non sia superiore a quello del segretario del comune capoluogo della provincia ».

MAROTTA, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Bima.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 così modificato:

(Classificazione delle provincie per l'assegnazione del segretario — Ruoli).

« La tabella B allegata alla legge 27 giugno 1942, n. 851, relativa all'assegnazione del grado del segretario alle provincie ed agli stipendi dei segretari provinciali, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

A ciascuna provincia è assegnato, secondo i criteri indicati dalla tabella B, un segretario di grado corrispondente.

Tenuto conto della popolazione residente della provincia e del capoluogo, della estensione della circoscrizione provinciale, del numero dei comuni in essa compresi, può, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, essere assegnato alle provincie, sempre che dimostrino di essere in condizioni finanziarie tali da sostenere la maggiore spesa senza notevole aggravio per i contribuenti, un segretario del grado immediatamente superiore a quello stabilito dalla predetta tabella.

Alla revisione della classificazione delle provincie si provvederà con le modalità indicate nell'articolo 2.

Ai segretari provinciali si applicano tutte le disposizioni stabilite dalla presente legge per i segretari comunali.

I gradi dei segretari provinciali sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli dei segretari comunali di grado corrispondente.

Il Consiglio di amministrazione del personale dei segretari provinciali è composto in conformità della norma dell'articolo 5, primo comma, sostituiti al rappresentante dei comuni quello delle provincie ed al rappresentante dei segretari comunali quello dei segretari provinciali.

I segretari provinciali sono iscritti in un ruolo nazionale.

Il ruolo di anzianità dei segretari suddetti è compilato dal Ministero dell'interno entro

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1954

il mese di marzo di ogni anno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

(È approvato).

Passiamo agli articoli 16, 17, 18 e 19 che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 16.

(*Nomina dei segretari provinciali — Esperimento*).

La nomina a segretario provinciale generale di 2ª classe è conferita dal Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli per ciascuna sede vacante della classe 2ª.

Al concorso stesso possono partecipare esclusivamente i vice segretari e i capi ripartizione provinciali, nonché i segretari comunali, i vice segretari e capi ripartizione comunali, che, a norma dell'articolo 10, possono partecipare ai concorsi per la promozione a segretario generale comunale di 2ª classe.

Per la nomina a segretario provinciale è richiesta la laurea in giurisprudenza od altra riconosciuta equipollente ai sensi dell'articolo 9, salvo per coloro che si trovavano in servizio di segretario provinciale o comunale alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, e che abbiano prestato dalla stessa data ininterrotto servizio in tale qualità.

La prima assunzione in servizio ha luogo a titolo di esperimento per il periodo di un anno, che può essere prorogato per altri sei mesi con decreto del Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Al compimento del periodo di esperimento il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, conferisce la nomina definitiva o dispone la cancellazione dal ruolo per insoddisfacente esito del periodo di esperimento. Alla data della cancellazione dal ruolo il segretario cessa dal servizio.

(È approvato).

ART. 17.

(*Promozioni per concorso a segretario provinciale generale di 1ª classe*).

Le promozioni a segretario provinciale generale di 1ª classe sono conferite, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli per ciascuna sede vacante della classe corrispondente, ai segretari provinciali del grado inferiore, che abbiano nel proprio grado almeno tre anni di permanenza ininterrotta, riportando nell'ultimo triennio per almeno due anni la qualifica di

ottimo e per l'altro anno almeno la qualifica di distinto.

Ai predetti concorsi possono partecipare i segretari provinciali di grado corrispondente e vi sono ammessi anche i segretari comunali, i vice segretari ed i capi ripartizione titolari delle province e dei comuni aventi i requisiti per partecipare a posti di segretario comunale di pari grado.

Le nomine a segretario generale di 1ª classe delle province il cui capoluogo abbia popolazione superiore ai 500.000 abitanti sono conferite con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire per ciascuna sede vacante, ai segretari provinciali generali di 1ª classe che abbiano nel proprio grado almeno tre anni di permanenza ininterrotta con costanti qualifiche di ottimo.

Ai concorsi per le nomine a segretario generale di 1ª classe delle province predette possono, altresì, partecipare, sempre che abbiano i requisiti di cui al precedente comma, i segretari generali comunali di 1ª classe e i vice segretari comunali e provinciali di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

(È approvato).

ART. 18.

(*Stipendi ed assegni*).

Lo stipendio e gli aumenti periodici dovuti ai segretari provinciali dei vari gradi sono stabiliti dalla tabella *B* allegata alla presente legge; essi sono a carico della provincia ove il segretario presta servizio e sono attribuiti con provvedimento del Ministro dell'interno.

(È approvato).

ART. 19.

(*Alloggi per i segretari*).

I comuni della classe 4ª hanno la facoltà di fornire gratuitamente l'alloggio al segretario.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20:

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

(*Segretari di ruolo in servizio all'entrata in vigore della presente legge*).

« Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà riveduta, conformemente alle tabelle allegate *A* e *B*, la classificazione

dei comuni e delle province, sulla base della popolazione residente risultante dall'ultimo censimento della popolazione.

Entro i sessanta giorni successivi, il Ministro dell'interno ed i prefetti, secondo le rispettive competenze, iscriveranno, in esecuzione della presente legge, i segretari comunali e provinciali in servizio nei ruoli di cui ai precedenti articoli 3 e 16.

I segretari provinciali e comunali di grado iniziale saranno assegnati rispettivamente ai gradi di segretario provinciale generale di 2ª classe e di segretario comunale di 2ª classe.

I segretari che si trovino in servizio quali titolari di comuni o province, cui, secondo le tabelle *A* e *B*, venga a risultare assegnato un segretario di grado superiore a quello da essi ricoperto, conserveranno transitoriamente la titolarità della sede.

In tale caso potranno, sentiti i pareri dell'Amministrazione interessata e del Consiglio centrale di amministrazione, essere promossi di un grado, purché nell'ultimo quinquennio abbiano riportato per almeno tre anni la qualifica di ottimo e per gli altri due anni almeno quella di distinto.

Qualora al comune od alla provincia venga a risultare assegnato un segretario di due gradi superiori, il segretario che vi si trova in servizio quale titolare e che abbia conseguito la promozione ai sensi del comma precedente, può, sentiti i pareri dell'Amministrazione interessata e del Consiglio di amministrazione, essere promosso al grado successivo dopo un triennio dalla precedente promozione, sempre che sia rimasto in servizio nella stessa sede ed abbia riportato nell'ultimo triennio per almeno due anni la qualifica di ottimo e per l'altro anno la qualifica di distinto.

Ai segretari comunali e provinciali che si trovino in servizio, quali titolari, di comuni o province, cui, secondo le tabelle allegate *A* e *B*, non venga assegnato un segretario di grado superiore a quello da essi ricoperto e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano almeno tre anni di anzianità di grado ed abbiano riportato nell'ultimo triennio per almeno due anni la qualifica di ottimo e per l'altro anno almeno quella di distinto, può essere attribuita, ad ogni effetto, con decreto del Ministro dell'interno, lo stipendio iniziale del grado superiore, non suscettibile di aumenti periodici.

Ai segretari comunali generali di 1ª classe in servizio, alla data di entrata in vigore della

presente legge, in comuni con popolazione inferiore ai 500.000 abitanti ed ai segretari provinciali generali di 1ª classe in servizio presso province il cui capoluogo abbia popolazione inferiore ai 500.000 abitanti, sempre che abbiano i requisiti di cui al comma precedente, può essere attribuito, ad ogni effetto, con decreto del Ministro dell'interno, lo stipendio iniziale, non suscettibile di aumenti periodici, previsto dalle tabelle *A* e *B* per i segretari generali di 1ª classe dei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti e per i segretari generali di 1ª classe delle province il cui capoluogo abbia popolazione superiore ai 500.000 abitanti.

Il periodo minimo di anzianità nel grado di segretario capo di 2ª classe, prescritto dal 1º comma dell'articolo 12 per il conseguimento della promozione a segretario capo di 1ª classe, è ridotto a quattro anni per i segretari capi di 2ª classe in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel primo triennio di applicazione della presente legge, il periodo minimo di anzianità di grado prescritto per l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti articoli 10 e 17 non è richiesto per i segretari che, prima dell'entrata in vigore o per effetto della prima applicazione della presente legge, abbiano conseguito la promozione al grado immediatamente inferiore a quello del posto messo a concorso.

I concorsi per posti vacanti di segretari, banditi e non espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono revocati ».

A questo articolo sono stati proposti vari emendamenti.

Il relatore propone di inserire dopo il nono comma i seguenti due comma aggiuntivi:

« Il periodo minimo di anzianità nel grado di segretario comunale di 1ª classe, prescritto dal 1º comma dell'articolo 9 per la promozione a segretario capo di terza classe, è ridotto a tre anni per i segretari comunali di 1ª classe in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai segretari comunali di 2ª classe, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che conseguiranno la promozione a segretario comunale di 1ª classe a norma del precedente articolo 9, potrà essere conferita la promozione a segretario capo di 3ª classe con tre anni di anzianità nel grado di segretario comunale di 1ª classe e almeno dieci anni di servizio ».

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Il Governo si dichiara favorevole ai comma aggiuntivi proposti dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione i commi aggiuntivi proposti dal relatore e accettati dal Governo dei quali ho dato dianzi lettura.

(Sono approvati).

Abbiamo ora un altro emendamento dell'onorevole Bubbio il quale propone di aggiungere, dopo l'ultimo comma dell'articolo 20 in esame, il seguente: « La presente legge andrà in vigore a tutti gli effetti dal 1° luglio 1953 ».

L'onorevole Bubbio ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

BUBBIO. Occorre tenere presente che il disegno di legge, sottoposto al nostro esame, risale al 1950 e che, nonostante l'approvazione della Camera, a causa dello scioglimento del Senato, non fu possibile renderlo operante. Ritengo sia doveroso, pertanto, non trascurare quei segretari che nel frattempo sono andati in pensione e hanno visto così cadere il miraggio di un miglioramento, tanto vagheggiato, dopo ben quaranta anni di servizio. Si tratterebbe di una modesta concessione che non potrebbe sollevare preoccupazioni neppure dal lato finanziario dato l'onere pressoché irrisorio che ne deriverebbe.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. L'onorevole Bubbio che ha seguito con particolare cura la situazione degli enti locali ed è uomo consapevole e cosciente, può comprendere benissimo quali sarebbero il significato e il risultato dell'approvazione del suo emendamento. Aggiungo che, secondo me, l'iniziativa non potrebbe raggiungere comunque lo scopo prefisso perché trattandosi di segretari che sono già stati collocati a riposo, non è possibile estendere loro il beneficio previsto dal disegno di legge in esame, a causa dell'onere insostenibile che ne deriverebbe agli enti locali i cui bilanci, per gli esercizi finanziari trascorsi, sono stati già presentati. E non si tratterebbe di cifra irrisoria, ma di somme notevoli. Se l'onorevole Bubbio volesse insistere sul suo emendamento, sarei costretto a proporre la sospensione della discussione per chiedere alla Commissione finanze e tesoro il parere circa il carico dell'onere sulla finanza locale.

BUBBIO. Per il vivo desiderio che ho di vedere giungere in porto al più presto questa legge, non insisto sull'emendamento, riservandomi però di presentare in proposito un ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Valandro Gighiola propone, quindi, di sopprimere al quarto comma dell'articolo 20 la parola: « transitoriamente », e di aggiungere al comma stesso le parole: « con il grado e con gli assegni ad essi attribuiti dalle tabelle allegate alla presente legge ».

VALANDRO GIGLIOLA. La mia preoccupazione è quella di ottenere una maggiore chiarezza sulla situazione dei segretari comunali. Si potrebbe anche non sopprimere la parola « transitoriamente » aggiungendo solamente le parole: « con il grado e con gli assegni ad essi attribuiti dalle tabelle allegate alla presente legge ». E questo perché molti segretari comunali si sono allarmati, vista la formulazione dell'articolo, ora modificata dalle proposte del relatore, ricordando l'articolo 20 della precedente proposta n. 2727 della precedente legislatura, che era stato addirittura definito « articolo beffa », in quanto in base ad esso, non solo subirebbero un danno economico ma verrebbero anche ad essere posti in condizioni di particolare disagio morale.

MAROTTA, *Relatore*. La preoccupazione manifestata dall'onorevole Valandro Gighiola non ha motivo di esistere in quanto è previsto che quei segretari, di cui al quarto comma dell'articolo in esame, non soltanto conserveranno la propria condizione, ma la miglioreranno, perché verranno subito promossi al grado successivo, naturalmente con tutti gli assegni. E dopo tre anni, poi, saranno promossi al grado superiore. Si è usata l'espressione « transitoriamente » perché non può giustificarsi, se non come transitoria, la permanenza di un segretario in un comune di classe superiore e per dare tempo ai segretari, di cui si parla, di raggiungere il grado cui debbono arrivare per rimanere definitivamente al loro posto, senza che nessuno possa disturbarli. Con questa precisazione ritengo che non sia il caso di insistere sull'emendamento.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Mi associo alle dichiarazioni del relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Valandro, insiste sull'emendamento che non è accolto né dal Governo né dal relatore?

VALANDRO GIGLIOLA. Non insisto, onorevole Presidente, ma desidero che restino ben chiare a verbale le dichiarazioni sia del relatore che del rappresentante del Governo ai fini dell'interpretazione della legge.

PRESIDENTE. Do lettura di un altro emendamento, proposto dal relatore, tendente

LEGISLATURA II — I RIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1954

a sostituire l'ultimo comma dell'articolo 20 con il seguente:

« I termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per posti vacanti di segretario comunale e provinciale banditi e non espletati alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono riaperti fino alla data che sarà fissata con decreto del Ministro dell'interno. Restano salvi i diritti di coloro che avevano già presentato domanda di partecipazione ai predetti concorsi ».

MAROTTA, *Relatore*. L'emendamento vuol garantire la possibilità di far partecipare ai concorsi tutti coloro che potevano esservi ammessi in base alle vecchie norme o che potranno esserlo in base alle nuove.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore e accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo allora in votazione l'articolo 20 che risulta così definitivamente formulato:

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

(*Segretari di ruolo in servizio all'entrata in vigore della presente legge*).

« Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà riveduta, conformemente alle tabelle allegate A e B, la classificazione dei comuni e delle province, sulla base della popolazione residente risultante dall'ultimo censimento della popolazione.

Entro i sessanta giorni successivi, il Ministro dell'interno ed i prefetti, secondo le rispettive competenze, iscriveranno, in esecuzione della presente legge, i segretari comunali e provinciali in servizio nei ruoli di cui ai precedenti articoli 3 e 16.

I segretari provinciali e comunali di grado iniziale saranno assegnati rispettivamente ai gradi di segretario provinciale generale di 2ª classe e di segretario comunale di 2ª classe.

I segretari che si trovino in servizio quali titolari di comuni o province, cui, secondo le tabelle A e B, venga a risultare assegnato un segretario di grado superiore a quello da essi ricoperto, conserveranno transitoriamente la titolarità della sede.

In tale caso potranno, sentiti i pareri dell'Amministrazione interessata e del Consi-

glio centrale di amministrazione, essere promossi di un grado, purché nell'ultimo quinquennio abbiano riportato per almeno tre anni la qualifica di ottimo e per gli altri due anni almeno quella di distinto.

Qualora al comune od alla provincia venga a risultare assegnato un segretario di due gradi superiori, il segretario che vi si trova in servizio quale titolare e che abbia conseguito la promozione ai sensi del comma precedente, può, sentiti i pareri dell'Amministrazione interessata e del Consiglio di amministrazione, essere promosso al grado successivo dopo un triennio dalla precedente promozione, sempre che sia rimasto in servizio nella stessa sede ed abbia riportato nell'ultimo triennio per almeno due anni la qualifica di ottimo e per l'altro anno la qualifica di distinto.

Ai segretari comunali e provinciali, che si trovino in servizio, quali titolari, di comuni o province, cui, secondo le tabelle allegate A e B, non venga assegnato un segretario di grado superiore a quello da essi ricoperto e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano almeno tre anni di anzianità di grado ed abbiano riportato nell'ultimo triennio per almeno due anni la qualifica di ottimo e per l'altro anno almeno quella di distinto, può essere attribuita, ad ogni effetto, con decreto del Ministro dell'interno, lo stipendio iniziale del grado superiore, non suscettibile di aumenti periodici.

Ai segretari comunali generali di 1ª classe in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, in comuni con popolazione inferiore ai 500.000 abitanti ed ai segretari provinciali generali di 1ª classe in servizio presso province il cui capoluogo abbia popolazione inferiore ai 500.000 abitanti, sempre che abbiano i requisiti di cui al comma precedente, può essere attribuito, ad ogni effetto, con decreto del Ministro dell'interno, lo stipendio iniziale, non suscettibile di aumenti periodici, previsto dalle tabelle A e B per i segretari generali di 1ª classe dei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti e per i segretari generali di 1ª classe delle province il cui capoluogo abbia popolazione superiore ai 500.000 abitanti.

Il periodo minimo di anzianità nel grado di segretario capo di 2ª classe, prescritto dal 1º comma dell'articolo 12 per il conseguimento della promozione a segretario capo di 1ª classe, è ridotto a quattro anni per i segretari capi di 2ª classe in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il periodo minimo di anzianità nel grado di segretario comunale di 1ª classe, prescritto

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1954

Do lettura della tabella B:

TABELLA B.

ASSEGNAZIONE DEL GRADO DEL SEGRETARIO ALLE PROVINCE
E STIPENDI LORDI DEI SEGRETARI PROVINCIALI

Classe	PROVINCE	GRADO E QUALIFICA DEL SEGRETARIO PROVINCIALI		STIPENDI			
		Grado	Qualifica	Del grado iniziale	Al primo aumento	Al secondo aumento	Anni richiesti per aumenti
1 ^a	Il cui capoluogo abbia più di 500 000 abitanti: a) con popolazione superiore ai 400.000 abitanti; b) con popolazione da 300 000 a 400.000 abitanti e che abbiano territorio superiore ai 4 000 chilometri quadrati;	I	Segretario provinciale generale di 1 ^a classe	1.029.700	1 061 500	1 093.300	4-4
		I	Segretario provinciale generale di 1 ^a classe . . .	837 840	871 320	904 920	4-4
2 ^a	c) il cui comune capoluogo abbia più di 40.000 abitanti e fino a 500 mila abitanti; Non comprese nelle precedenti classi	II	Segretario provinciale generale di 2 ^a classe . . .	640 080	669 480	690.720	4-4

La pongo in votazione.

(È approvata).

Do lettura della tabella C:

TABELLA C.

CORRISPONDENZA TRA I GRADI DEI SEGRETARI COMUNALI E DEI SEGRETARI PROVINCIALI E QUELLI DELL'ORDINAMENTO GERARCHICO STATALE
AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI E DELLE INDENNITÀ

Gradi dei segretari comunali e provinciali	Grado dell'ordi- namento statale
Segretario comunale e provinciale generale di 1 ^a classe	IV (a)
	V
Segretario comunale e provinciale generale di 2 ^a classe	VI
Segretario comunale capo di 1 ^a classe	VII
Segretario comunale capo di 2 ^a classe	VIII
Segretario comunale capo di 3 ^a classe	IX
Segretario comunale di 1 ^a classe	X
Segretario comunale di 2 ^a classe	XI

(a) Con le limitazioni di cui alle tabelle A e B e alla disposizione dell'articolo 14, primo comma

La pongo in votazione.

(È approvata).

dal primo comma dell'articolo 9 per la promozione a segretario capo di 3^a classe, è ridotto a tre anni per i segretari comunali di 1^a classe in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai segretari comunali di 2^a classe, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che conseguiranno la promozione a segretario comunale di 1^a classe a norma del precedente articolo 9, potrà essere conferita la promozione a segretario capo di 3^a classe con tre anni di anzianità nel grado di segretario comunale di 1^a classe e almeno dieci anni di servizio.

Nel primo triennio di applicazione della presente legge, il periodo minimo di anzianità di grado prescritto per l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti articoli 10 e 17 non è richiesto per i segretari che, prima dell'entrata in vigore o per effetto della prima applicazione della presente legge, abbiano conseguito la promozione al grado immediatamente inferiore a quello del posto messo a concorso.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per posti vacanti di segretario comunale e provinciale, banditi e non espletati alla data di entrata in vigore della presente legge sono riaperti fino a data che sarà fissata con decreto del Ministro dell'interno.

Restano salvi i diritti di coloro che avevano già presentato domanda di partecipazione ai predetti concorsi ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 21:

(Disposizioni speciali per la provincia di Bolzano e per la Valle d'Aosta).

« Alla copertura delle segreterie vacanti dei comuni di classe 4^a della provincia di Bolzano, si provvede a norma del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569. Alle promozioni dei segretari del ruolo speciale per la provincia di Bolzano si provvede a norma delle disposizioni della presente legge.

Il Consiglio di amministrazione per il personale dei segretari comunali della Valle di Aosta è nominato ogni anno dal presidente della Giunta regionale, che lo presiede, ed è composto inoltre di due assessori regionali, di un sindaco e di un segretario di comuni della Valle.

Con lo stesso provvedimento sono nominati membri supplenti.

Un funzionario amministrativo della regione esercita le funzioni di segretario ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 22:

« Gli stipendi ed i salari degli impiegati e salariati dei comuni e delle province devono essere fissati in equa proporzione con lo stipendio stabilito per il grado del segretario assegnato al comune o alla provincia prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole relatore ne ha proposto la soppressione. Il Governo si è dichiarato favorevole all'emendamento soppressivo del relatore.

Pongo in votazione l'articolo 22.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 23 che diventa 22 per effetto della soppressione del precedente:

« Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 27 giugno 1942, n. 851: articolo 174, n. 4, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 1^o, 3^o, 4^o, 5^o e 6^o comma, 182, 183, 184, 185, 186, n. 1, 187, 188, 192, 2^o comma, 197, 2^o, 3^o, 4^o, 5^o e 6^o comma, 198, 201, 202, 203, 205, 228, 2^o comma, ed articoli 2, 3, 5 e 6 delle disposizioni transitorie.

La tabella *F* allegata alla legge 27 giugno 1942, n. 851, è sostituita dalla tabella *C* allegata alla presente legge ».

A questo articolo il relatore propone di sopprimere, nel primo comma, le parole: « 228, 2^o comma ».

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22 così modificato:

« Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 27 giugno 1942, n. 851: articolo 174, n. 4, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 1^o, 3^o, 4^o, 5^o e 6^o comma, 182, 183, 184, 185, 186, n. 1, 187, 188, 192, 2^o comma, 197, 2^o, 3^o, 4^o, 5^o e 6^o comma, 198, 201, 202, 203, 205, ed articoli 2, 3, 5 e 6 delle disposizioni transitorie.

La tabella *F* allegata alla legge 27 giugno 1942, n. 851, è sostituita dalla tabella *C* allegata alla presente legge ».

(È approvato).

Passiamo ora alle altre due tabelle annesse al disegno di legge.

 LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1954

Do ora lettura di un ordine del giorno presentato dall'onorevole Bubbio:

« La I Commissione permanente (Interni) fa voti che venga predisposto dal Governo un disegno di legge concernente la perequazione del trattamento di quiescenza in rapporto ai segretari comunali che furono collocati a riposo nel periodo posteriore al 30 giugno 1953 e anteriormente all'entrata in vigore della legge in corso di approvazione ».

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Bubbio, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura di un altro ordine del giorno, presentato dall'onorevole Luzzatto, del seguente tenore:

« La I Commissione permanente (Interni) invita il Governo a sospendere il collocamento a riposo di qualsiasi segretario comunale o provinciale fino a che sia entrata in vigore la legge oggi approvata, in modo che essi possano fruire del trattamento di quiescenza in essa fissato ».

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Accetto questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Luzzatto, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali » (185):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Amiconi, Andreotti, Angelini Ludovico, Ballesi, Berloff, Bima, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Caprara, Caroleo, Elkan, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Giraudo, Grilli, Jacometti, Luzzatto, Marazza, Marchionni Zanchi Renata, Marotta, Micheli, Pedini, Pelosi, Perlungieri, Ravera Camilla, Riva, Sampietro Umberto, Savio Emanuela, Sensi, Tarozzi, Tozzi Condivi, Valandro Gliola.

È in congedo:

De Gasperi.

La seduta termina alle 13.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI